Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 327

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 29 dicembre 1970

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 dicembre 1970, n. 1049.

Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 31 della legge 30 aprile 1969, n. 153, recante delega al Governo ad emanare norme concernenti modifiche in materia di assicurazione per la disoccupazione dei lavoratori agricoli;

Sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori agricoli;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio e la programmazione economica e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 32, primo comma, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono sostituite dalle seguenti:

a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimiliati, obbligati e braccianti fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio; agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.

La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.

Art. 2.

I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.

Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio 1966, n. 613.

Art. 3.

I periodi di occupazione coperti da assicurazione contro la disoccupazione per prestazioni di lavoro in agricoltura e quelli relativi a lavoro prestato in attività non agricola sono cumulabili agli effetti del conseguimento del diritto alla relativa indennità.

A tal fine si considerano equivalenti: sei contributi giornalieri ad un contributo settimanale, ventisei contributi giornalieri ad un contributo mensile.

I lavoratori addetti promiscuamente ad attività agricola e non agricola, i quali presentino domanda di indennità di disoccupazione in base alle speciali norme per i lavoratori agricoli e che nel biennio di cui al precedente articolo 1 possano far valere una prevalente contribuzione in agricoltura, sono ammessi a fruire della indennità ai sensi dell'articolo 32, lettera *a*), della legge 29 aprile 1949, n. 264, modificato dal precedente articolo 1.

All'atto della cessazione di una delle attività espletate, i lavoratori di cui al comma precedente possono ottenere la prestazione in conformità delle norme della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria, di cui al decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per il biennio anteriore all'inizio del periodo di disoccupazione possano far valere una prevalente contribuzione per attività non agricola.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1970

SARAGAT

COLOMBO — DONAT-CATTIN — REALE — GIOLITTI — FERRARI AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 luglio 1970, n. **1050.**

Nuova denominazione del « Centro nazionale per la formazione di mano d'opera agricola specializzata », con sede in Roma.

N. 1050. Decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, la denominazione del « Centro nazionale per la formazione di mano d'opera agricola specializzata », con sede in Roma, viene modificata in associazione « Centro italiano per l'addestramento professionale agricolo » (C.I.A.P.A.). Viene, inoltre, approvato il nuovo statuto dell'associazione medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 18. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1970, n. **1051.**

Erezione in ente morale della scuola materna, con sede in Nanto.

N. 1051. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, la scuola materna, con sede in Nanto (Vicenza), viene eretta in ente morale e ne viene approvato, con modificazione, lo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 21. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 novembre 1970, n. **1052.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Maria Santissima Annunziata, in Bevagna.

N. 1052. Decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Spoleto in data 20 luglio 1967, integrato con altro decreto di pari data e con dichiarazioni 20 ottobre 1967 e 29 agosto 1970, relativo alla erezione della parrocchia di Maria Santissima Annunziata, in Bevagna (Perugia).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1970
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 23. — CARUSO

ERRATA-CORRIGE

L'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1970, n. 395: « Modificazioni allo statuto del Politecnico di Milano », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 161 del 30 giugno 1970, è rettificato come segue:

« Il corso di laurea in ingegneria elettrotecnica comprende ... ».

DECRETO MINISTERIALE 1° dicembre 1970.

Approvazione del piano generale delle operazioni del Mediocredito centrale per l'anno 1970.

IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Viste la legge 25 luglio 1952, n. 949, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Vista la legge 30 aprile 1962, n. 265;

Vista la legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Visti lo statuto dell'Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale), ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con decreto ministeriale 12 dicembre 1952, e le successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione adottata dal consiglio generale del predetto istituto in data 31 ottobre 1969, concernente il piano generale delle operazioni per l'anno 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, nella riunione del 16 settembre 1970;

Viste, in particolare, le osservazioni formulate dal comitato stesso in merito a quanto si rileva alla parte I, A-2 del « Piano » per quanto concerne il fabbisogno per la concessione di contributi, laddove si dice che una quota di L. 3,9 miliardi di tale fabbisogno occorre al Mediocredito centrale per reintegrare il proprio fondo contribuzioni finanziamenti dell'importo utilizzato nell'esercizio 1968, a causa del ritardo dell'assegnazione della quota relativa a tale anno dei 45 miliardi stanziati dalla legge 21 aprile 1969, n. 167;

Ritenuto, a proposito delle suddette osservazioni, che non si ravvisa legittimo il prelevamento della suindicata somma di lire 3,9 miliardi per accantonarla nel « Fondo contribuzioni finanziamenti » dato che detto fondo, risultante nel bilancio del Mediocredito centrale, è stato costituito nei precedenti esercizi con utili di gestione da destinare proprio alla concessione di contributi in sostituzione o a completamento delle operazioni di risconto e che la citata legge 21 aprile 1969, n. 167, ha assegnato all'istituto la somma di L. 45 miliardi « ad integrazione degli utili di esercizio » per la corresponsione dei contributi sugli interessi;

Considerato, pertanto, che il ricorso agli stanziamenti statali può avvenire solo dopo l'esaurimento degli utili di esercizio dell'istituto di cui al predetto « Fondo contribuzioni finanziamenti »;

Sentito lo speciale comitato previsto dall'art. 24 della predetta legge 28 febbraio 1967, n. 131;

Considerato che tale piano generale è stato predisposto dal Mediocredito centrale, indipendentemente dalle sue attuali disponibilità, sulla base delle prevedibili richieste di intervento che perverranno all'istituto nel corso dell'anno, tenuto conto del ritmo delle domande presentate nel 1969 e dell'incremento delle medesime in relazione allo sviluppo economico;

Ritenuto che il ripetuto « Piano » potrà, pertanto, essere attuato nei limiti delle somme già assegnate al Mediocredito centrale e di quelle che potranno essere messe a disposizione del medesimo con eventuali provvedimenti legislativi;

Decreta:

E' approvato il piano generale delle operazioni predisposto per l'anno 1970, dal consiglio generale del Mediocredito centrale, in relazione alle disponibilità finanziarie da assegnare di massima a ciascun settore, con l'indicazione dei criteri e dei limiti massimi di intervento, in conformità dell'unito testo, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Peraltro, si dispone lo stralcio dal predetto « Piano d'intervento » della previsione di cui alla parte I, A-2 del « Piano » concernente l'utilizzo della somma di L. 3,9 miliardi occorrenti al Mediocredito centrale per reintegrare il proprio « Fondo contribuzioni finanziamenti » dell'importo utilizzato nell'esercizio 1968.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° dicembre 1970

Il Ministro per il tesoro
FERRARI AGGRADI

Il Ministro per il commercio con l'estero
ZAGARI

Piano previsionale delle operazioni per il 1970

A norma dell'art. 4 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e dell'art. 24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131, viene presentato il piano generale del Mediocredito centrale per le operazioni finanziarie che l'istituto prevede di compiere nel 1970. Il presente piano si intende subordinato e condizionato agli eventi in esso indicati. Esso ha, pertanto, la natura di piano e non di bilancio di previsione.

* * *

Nel corso del 1969 l'attività di agevolazione dell'istituto, a favore delle medie e piccole imprese operanti all'interno e delle imprese esportatrici, dovrebbe ulteriormente espandersi.

L'assunzione di nuovi impegni, che nel precedente esercizio aveva registrato una diminuzione, sarà nel 1969 superiore del 10 % a quella del 1968.

Le erogazioni nette dell'istituto, cioè la parte delle agevolazioni che sarà affidata al rifinanziamento, saranno, per contro, inferiori a quelle del 1968, essendo stato sospeso, per una parte del presente anno, il risconto a favore delle operazioni di credito alle esportazioni e accordata di conseguenza l'agevolazione nella sola forma del contributo agli interessi.

Gli impieghi in essere per le operazioni ordinarie, di cui è detto, mostreranno di conseguenza una flessione del 4 % circa, rispetto al precedente esercizio.

Il mutamento della forma di intervento a favore del settore esportazione non inciderà, però, sull'importo delle agevolazioni dell'istituto. Il credito complessivamente agevolato aumenterà, infatti, del 16 %, risultando pari alla fine dell'esercizio a 197 miliardi circa nel settore delle medie e piccole imprese e a 522 miliardi circa nel settore delle esportazioni.

* * *

Nel corso del 1969 sono state introdotte le seguenti modifiche all'intervento del Mediocredito centrale per operazioni ordinarie di credito alle medie e piccole imprese e alle esportazioni.

In dipendenza delle proposte fatte dagli organi dell'istituto e della successiva approvazione da parte del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, il saggio di risconto dell'istituto si è adeguato al saggio ufficiale della Banca d'Italia dal 1953 per le operazioni a favore delle medie e piccole imprese e, dal settembre 1967, per quelle di credito all'esportazione.

Il Mediocredito centrale ha elevato, a partire dal 9 settembre 1969, dal 3,50 % al 4 % il proprio tasso di risconto per i finanziamenti interni, in corrispondenza all'aumento del saggio ufficiale dello sconto. In conseguenza di ciò i tassi del credito agevolato, che precedentemente andavano dal 5 % al 5,85 % a seconda delle dimensioni dell'impresa e dell'importo del finanziamento, risultano attualmente compresi tra il 5,40 % e il 6,25 %. L'aumento del saggio di risconto dell'Istituto si è trasferito sulle imprese nella misura dello 0,40 %.

L'istituto ha ritenuto che il rincaro del costo del credito non potesse non estendersi anche al credito agevolato con destinazione interna, senza che ne derivassero distorsioni e un'accentuata disparità di trattamento tra chi ne usufruisce e chi non ne usufruisce. Diversa si presenta la situazione nel settore del credito all'esportazione. Un innalzamento del saggio di risconto al 4 % farebbe aumentare il tasso base agevolato dal 5,90 % al 6,30 %; il che ridurrebbe le nostre possibilità concorrenziali in un mercato internazionale, i cui prezzi sono in generale amministrati e scarsamente seguono le vicende del mercato del credito. Il Mediocredito centrale ha deciso di mantenere invece **fermo al 3,50 per cento** il tasso di risconto dei finanziamenti a favore delle esportazioni.

Come si è accennato, l'inadeguatezza dei mezzi a disposizione per i rifinanziamenti ha indotto, sempre nello scorso anno, il Mediocredito centrale a sospendere durante il periodo 17 marzo-30 settembre, gli interventi nella forma di rifinanziamento nei riguardi delle operazioni per l'esportazione, concessi nella misura del 26 % del credito capitale e a ripiegare sull'agevolazione nella sola forma del contributo.

La sospensione dell'intervento finanziario è stata decisa solo per il settore delle esportazioni, in considerazione del fatto che i maggiori istituti, operanti nel settore del credito

all'esportazione, possedevano una provvista adeguata al loro fabbisogno e non è stata estesa anche alle operazioni per l'interno data la carenza dei mezzi a disposizione degli istituti regionali. Successivamente, a seguito delle difficoltà determinatesi anche per i maggiori istituti, dovute all'aumentato costo di provvista, l'Istituto ha deciso di riprendere, a partire dal 30 settembre, l'erogazione di finanziamenti alla esportazione, in misura pari ai rientri del mese precedente per operazioni da ciascuno effettuate: le erogazioni che eccedano i rientri del mese precedente sono, pertanto, ancora agevolate nella forma del solo contributo.

* * *

In relazione agli eventi calamitosi dell'autunno 1968, che hanno colpito numerosi comuni del Piemonte e di altre regioni, il Mediocredito centrale è stato nuovamente chiamato a intervenire con finanziamenti a carattere straordinario. Le imprese dei settori industriale, commerciale, alberghiero, turistico e dello spettacolo, nonchè i titolari di studi professionali danneggiati sono stati ammessi dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7, a beneficiare delle provvidenze precedentemente disposte dalla legge n. 1142 del 1966. Questo provvedimento ha dato luogo nell'esercizio a richieste di credito agevolato per circa 44 miliardi.

* * *

Nel corso del presente esercizio saranno collocate obbligazioni per un importo di 135 miliardi con un ricavo netto di 128 miliardi; di queste obbligazioni 10 miliardi saranno collocate nei due ultimi mesi dell'anno a un prezzo ancora da stabilire. Il ricavo netto di queste emissioni sarà impiegato per 29 miliardi in mutui al tasso del 5,50 % destinati a sopperire alle esigenze di carattere straordinario degli istituti operanti, ai sensi della ricordata legge n. 7 del 1969, a favore delle zone colpite da calamità naturali; un miliardo verrà destinato a soddisfare esigenze di carattere straordinario determinate dalle operazioni previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142.

I restanti 98 miliardi circa sono destinati alla concessione agli istituti primari di mutui al 6,50 % per la copertura del loro fabbisogno per operazioni ordinarie.

PARTE I

OPERAZIONI ORDINARIE PER IL CREDITO AGEVOLATO

A) ANDAMENTO DELLE OPERAZIONI COMPIUTE NEL 1969

1. — *Risultati previsti per l'esercizio* 1969

Le risultanze a fine settembre 1969 e le previsioni di variazione per il successivo trimestre consentono di valutare in 259,3 miliardi i *mezzi finanziari* a disposizione del Mediocredito centrale al termine dell'esercizio, conformemente alle previsioni contenute nel piano generale delle operazioni per il 1969. Essi risultano costituiti da: 211,6 miliardi del fondo di dotazione e della riserva non investita; 41 miliardi del mutuo sul prestito argentino; 1,7 miliardi del mutuo relativo ai surplus agricoli statunitensi; 5 miliardi di anticipazione a valere sul fondo autonomo di cui all'art. 32 della legge 28 febbraio 1967, n. 131 (tavola 2).

Gli *impegni* già assunti e quelli che lo saranno entro lo esercizio 1969 ammontano a 124 miliardi, dei quali, 38,5 miliardi si riferiscono a finanziamenti di medie e piccole imprese e 85,5 miliardi a finanziamenti di esportazioni (tavola 1) (1).

I nuovi impegni dell'esercizio risultano inferiori alle previsioni formulate nel piano generale delle operazioni per il 1969 di complessivi 7,7 miliardi. Nel settore delle medie e piccole imprese si è, infatti, determinata una diminuzione di 1,5 miliardi rispetto alle previsioni iniziali dovuta a uno spostamento delle richieste di finanziamento delle imprese verso i mutui agevolati dal Ministero dell'industria sulla legge 30 luglio 1959 n. 623.

Nel settore dei finanziamenti all'esportazione i minori impegni, rispetto alle previsioni, risultano di 6,2 miliardi. Lo scostamento è da attribuire ad una minore richiesta di finanziamenti agevolati alle esportazioni e causata anche dal ritardo con il quale è stato aumentato il plafond assicurativo per questi crediti, che ha rallentato i tempi di perfezionamento delle richieste stesse.

Le *erogazioni* di finanziamenti, valutate in base alle risultanze al 30 settembre e alle previsioni per il successivo trimestre, risultano pari a 60,6 miliardi; di essi 37,8 miliardi andranno alle medie e piccole imprese e 22,8 alle esportazioni.

Rispetto alle previsioni iniziali di 107 miliardi, si rileva una minore erogazione di finanziamenti di 46,4 miliardi, risultante da un aumento di 1 miliardo circa nelle erogazioni del settore « interno » e della diminuzione di 47 miliardi circa nelle erogazioni del settore « estero » (tavola 2).

Quest'ultima flessione è dovuta alla sostituzione della forma di intervento mista, su circa 47 miliardi di impegni al 26 %, con la forma di intervento a solo contributo, in precedenza ricordata.

I *rientri* dell'esercizio sono complessivamente previsti in lire 70,3 miliardi: 36,2 miliardi a fronte di finanziamenti alle medie e piccole imprese e 34,1 miliardi a fronte di finanziamenti alle esportazioni (tavola 2). Rispetto alle previsioni iniziali si rileva un maggiore afflusso di rientri dei finanziamenti interni di 4,7 miliardi, dovuto all'anticipato rimborso delle operazioni in essere; i minori rientri di 2,7 miliardi dei finanziamenti alle esportazioni sono da attribuire alla flessione delle erogazioni dell'istituto, di cui si è detto precedentemente, che ha di conseguenza ridotto l'ammontare dei crediti da rimborsare nell'esercizio.

Le operazioni ordinarie di finanziamento dovrebbero dar luogo, nel loro complesso, ad un *rimborso netto*, di 9,7 miliardi, risultante dalla differenza tra i rientri di 70,3 miliardi e le erogazioni di 60,6 miliardi. Il rimborso netto di 9,7 miliardi è la risultante dell'esborso netto, calcolato per differenza tra rimborsi ed erogazioni, di 1,6 miliardi del settore delle medie e piccole imprese e del rimborso netto di 11,3 miliardi di quello delle esportazioni (tavola 2).

Gli *impieghi* in essere al termine del 1969 risulteranno, quindi, pari a 239,2 miliardi rispetto ai 248,9 miliardi dell'esercizio precedente e ai 289,3 miliardi inizialmente previsti.

Le *disponibilità residue* a fine anno, risultanti dalla differenza tra l'ammontare dei mezzi operativi previsti in 259,3 miliardi e gli impieghi in essere indicati sopra in 239,2 miliardi, sono pari a 20,1 miliardi (tavola 2).

Rispetto alla stima del piano generale delle operazioni per il 1969, che prevedeva un deficit finanziario di 30,4 miliardi, si riscontra una variazione positiva di 50,5 miliardi nelle disponibilità residue cui corrisponde, rispetto alle previsioni iniziali, un equivalente variazione negativa nell'importo dei finanziamenti in essere a fine anno. Queste variazioni trovano spiegazione, per 44,5 miliardi circa nelle minori erogazioni nette di finanziamenti alle esportazioni, di cui si dirà di seguito, per 3,9 miliardi nelle minori erogazioni nette del settore medie e piccole imprese e per 2,1 miliardi nelle maggiori disponibilità residue a fine esercizio 1968.

I 44,5 miliardi di erogazioni nette del settore esportazione derivano da minori rientri rispetto al previsto e dalla sostituzione del risconto dell'istituto con l'agevolazione a solo contributo, per una parte dell'anno, che ha determinato minori erogazioni per 47,2 miliardi. Nel settore piccole e medie imprese le minori erogazioni nette indicate in 3,9 miliardi sono dovute a maggiori rientri rispetto alle previsioni.

2. — *Contributi agli interessi*

Sulla base delle risultanze al 30 settembre e delle stime per i mesi successivi, si prevede che il Mediocredito centrale dovrà corrispondere nel corso del 1969 un ammontare di contributi agli interessi di 9,8 miliardi, così ripartiti: 1,2 miliardi per finanziamenti alle medie e piccole imprese e 8,6 miliardi per finanziamenti alle esportazioni (tavola 7).

Rispetto alle previsioni iniziali, si osserva una variazione positiva di 0,3 miliardi nell'importo dei contributi corrisposti a favore di medie e piccole imprese dovuto al maggior incremento, rispetto al totale dei finanziamenti accolti, di quelli a favore di piccole imprese, che com'è noto usufruiscono di un maggior contributo integrativo, e di quelli ai sensi della legge n. 1329 del 1965 agevolati nella forma del solo contributo agli interessi. Si osserva, inoltre, una variazione negativa di 2,9 miliardi nell'importo dei contributi corrisposti a favore di imprese esportatrici, dovuta sia al minore ammontare di impegni assunti rispetto alle previsioni del piano, che alle economie

(1) L'impegno relativo ai finanziamenti del settore esportazioni è calcolato in base all'ipotesi di rifinanziamento nella misura del 26 % del credito capitale dilazionato. Qualora l'intervento venisse attuato nella forma del solo rifinanziamento del 78 % del credito capitale dilazionato, gli impegni dell'esercizio risulterebbero per questo settore pari a 256,5 miliardi.

di contributi ottenute a seguito della discriminazione dei tassi agevolati che, per le singole operazioni, sono stati allineati ai tassi riconosciuti nel contratto di fornitura dal compratore estero.

L'importo complessivo dei contributi agli interessi da erogarsi nel quinquennio 1969-73 e anni successivi, per operazioni già accolte o che lo saranno entro il 31 dicembre 1969, è calcolato in lire 78,1 miliardi con una diminuzione di 3,1 miliardi, rispetto alla previsione iniziale di 81,2, dovuta ad una minore richiesta di credito agevolato a favore delle esportazioni, verificatasi già a partire dagli ultimi mesi del 1968, e alle decadenze di impegni già assunti precedentemente (tavola 7).

La previsione attuale tiene conto sia degli impegni già assunti che di quelli da assumere nel corso del 1969, ed è basata sull'ipotesi che le nuove erogazioni del settore esportazione abbiano luogo nella forma di intervento misto, del rifinanziamento del 26% del credito capitale dilazionato e del contributo del 3% sul 52% dello stesso credito. Ciò presuppone l'assegnazione al Mediocredito centrale dei mezzi operativi, in aumento del fondo di dotazione e per la corresponsione di contributi agli interessi, secondo le richieste formulate nel piano generale delle operazioni per il 1969.

La ripartizione dei 78,1 miliardi di contributi previsti sopra, per anno di erogazione, è la seguente:

(miliardi di lire)

	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
Contributi per impegni assunti entro il 1969:							
medie e piccole imprese	1,2	1 -	0,8	0,5	0,3	0,1	3,9
esportazioni . . .	8,6	11,6	13 -	12,1	9,6	19,3	74,2
	9,8	12,6	13,8	12,6	9,9	19,4	78,1

Per la corresponsione di contributi agli interessi relativi alle operazioni di credito alle esportazioni, la legge 21 aprile 1969, n. 167, ha assegnato al Mediocredito centrale, ad integrazione degli utili di esercizio da destinare a questo scopo, la somma di 45 miliardi così ripartiti: 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1968, 1969, 1970 e 1971; 5 miliardi per l'anno 1972. Le assegnazioni di cui sopra soddisfano il fabbisogno di mezzi per contributi derivante dagli impegni assunti fino al 31 dicembre 1968, in conformità del piano generale delle operazioni per il 1968.

Il fabbisogno residuo per contributi, cioè dedotto lo stanziamento previsto dalla legge n. 167, si riduce, pertanto, da 78,1 miliardi a 33,1 miliardi.

Di questi, il Mediocredito centrale potrà assumerne a proprio carico 6,2 miliardi, dovendo fare fronte ai maggiori oneri per mutui ordinari già concessi e da concedere che, come indicato nelle successive parti del presente piano, ammontano a 11,3 miliardi. Nel complesso, il Mediocredito verrebbe a sostenere in proprio oneri per 17,5 miliardi, in ragione di 2,5 miliardi annui per gli esercizi dal 1969 al 1975 compreso.

La necessità di nuovi mezzi per la corresponsione di contributi agli interessi risulta quindi di 26,9 miliardi. Ad essa deve essere aggiunta la somma di 3,9 miliardi occorrente all'istituto per reintegrare il proprio « Fondo contribuzioni finanziamenti » dell'importo utilizzato nell'esercizio 1968, a causa del ritardo dell'assegnazione della quota relativa a tale anno dei 45 miliardi stanziati dalla ricordata legge n. 167 del 1969. Il predetto fondo contribuzioni costituisce una riserva a carattere permanente per l'istituto, cui esso deve poter fare ricorso per sopperire a esigenze straordinarie quali quelle derivanti dai ritardi negli stanziamenti di fondi pubblici e nell'incasso degli stessi, risulta quindi necessario salvaguardare la sua dotazione e ricostituirla dopo gli eventuali impieghi che devono assumere carattere temporaneo.

Di conseguenza il fabbisogno complessivo si eleva da 26,9 miliardi a 30,8 miliardi, risultando così conforme alle richieste di stanziamenti del precedente piano di intervento.

B) Piano di previsione per il 1970

1. — *Impegni*

Gli impegni per finanziamenti che il Mediocredito centrale si troverà ad assumere nel corso del 1970, tenuto conto dell'andamento delle operazioni dell'esercizio in corso e del probabile sviluppo dell'attività dei settori interessati all'intervento dell'istituto, sono pari a 136 miliardi. Essi si riferiscono per 42 miliardi al settore interno e per 94 miliardi al settore esportazioni (tavola 4).

La previsione di impegni da assumere a favore delle medie e piccole imprese è basata sull'ipotesi di un incremento nelle richieste di intervento del 10% rispetto all'esercizio in corso, pari cioè all'incremento attualmente previsto dell'anno 1969 rispetto al 1968; parimenti le previsioni degli impegni da assumere nel 1970 per il settore esportazione, considerano un incremento del 10% rispetto al 1969. Si tratta di una valutazione prudenziale che potrà essere superata dall'effettivo andamento del prossimo esercizio.

Per effetto dei nuovi impegni e delle erogazioni dell'esercizio, gli impegni residui al termine del 1970 risulteranno pari a circa 182 miliardi, rispetto ai 174 miliardi del 1969; essi potranno, in piccola parte, diminuire ulteriormente a seguito di eventuali decadenze. Degli impegni residui al termine del 1970, 22 miliardi sono previsti a favore di medie e piccole imprese e 160 a favore delle esportazioni, calcolati questi sempre nella misura di intervento ridotto del 26% dell'effettivo credito agevolato (tavola 4).

2. — *Erogazioni*

Le erogazioni del prossimo esercizio dovrebbero risultare complessivamente pari a 128 miliardi (tavole 4 e 5).

A favore delle medie e piccole imprese sono previste erogazioni per 45 miliardi, pari all'ammontare degli impegni residui al termine del 1969, più il 50% circa degli impegni che saranno assunti nel corso del 1970. Ciò presuppone, rispetto al passato, una più celere erogazione degli impegni assunti, attribuibile in gran parte all'esaurimento delle operazioni ai sensi della legge 30 luglio 1959 n. 623, che hanno un periodo medio di utilizzo più lungo.

A favore delle imprese esportatrici sono previste erogazioni pari a 83 miliardi, nell'ipotesi di rifinanziamento del 26% del credito dilazionato agevolato. Le erogazioni per impegni assunti entro il 31 dicembre 1969 sono valutate in 70 miliardi e quelle relative agli impegni dell'esercizio in 13 miliardi.

3. — *Rientri*

Nel corso del 1970 sono previsti 78,7 miliardi di rientri; di questi: 44 miliardi per il settore delle medie e piccole imprese e 34,7 miliardi per il settore delle esportazioni (tavola 5).

4. — *Esborso netto*

L'esborso finanziario netto dell'esercizio, dato dalla differenza fra le erogazioni e i rimborsi di cui sopra, è calcolato in lire 49,3 miliardi e va ad aumentare per 1 miliardo gli impieghi a favore delle medie e piccole imprese e per 48,3 miliardi gli impieghi a favore delle imprese esportatrici.

Tenuto conto delle disponibilità residue a fine 1969, nel 1970 si avrà un disavanzo finanziario di circa 33 miliardi la cui copertura non può essere individuata che in assegnazioni a carico del bilancio pubblico (tavola 6).

5. — *Impieghi*

Gli impieghi in essere al 31 dicembre 1970 saranno pari a 288,5 miliardi: 141,6 miliardi a favore delle medie e piccole imprese e 146,9 miliardi a favore delle imprese esportatrici (tavola 5)

Com'è noto, l'ammontare del credito agevolato dall'intervento dell'istituto è considerevolmente superiore al totale dei suoi impieghi ordinari.

Al termine dell'esercizio 1970, l'effettivo credito agevolato in essere dovrebbe risultare di 900 miliardi, di cui 199 per il settore interno e 701 per quello estero (tavola 8). Inoltre, per valutare complessivamente l'apporto finanziario dell'istituto al sistema per il credito a medio termine si dovrebbero considerare anche i mutui accordati, anch'essi a condizioni di favore, agli istituti primari per il finanziamento delle medie e piccole imprese, dei quali si tratta nella parte III del presente documento (tavola 12).

6. — *Mezzi operativi*

Nel corso dell'esercizio 1970 sarà effettuato il pagamento di 4 miliardi circa della rata annuale di rimborso del mutuo sul prestito argentino; saranno d'altro canto riscossi circa 0,3 miliardi a fronte dei crediti di cui al decreto legislativo 8 maggio 1946, n. 449, assegnati con legge 25 luglio 1952, n. 949 (rientri

dei finanziamenti concessi tramite l'I.M.I. per il ripristino e la riconversione industriale).

I mezzi operativi dell'istituto, previsti a fine 1969 in lire 259,3 miliardi, diminuiranno nel corso del prossimo esercizio, per effetto delle variazioni di cui sopra, a 255,6 miliardi (tavola 5).

7. — *Previsione del fabbisogno finanziario*

Il fabbisogno di nuovi mezzi finanziari per il 1970, risultante dalla differenza tra i mezzi operativi di 255,6 miliardi indicati sopra e gli impieghi di 288,5 miliardi previsti a fine 1970, è calcolato in lire 33 miliardi circa (tavola 5).

Le erogazioni dipendenti dagli impegni assunti entro il 31 dicembre 1970 e rimasti a tale data da erogare, secondo le valutazioni già formulate nel presente documento, nonchè i rientri derivanti dai finanziamenti in essere al 31 dicembre 1970 e dalle erogazioni di cui sopra, fanno prevedere, negli esercizi successivi, il fabbisogno di mezzi finanziari (—) e l'eccedenza di disponibilità per finanziamenti appresso indicati (+) (tavola 6):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974
— 32,9	— 72,7	— 32,4	+ 28,2	+ 78,5

Si rende quindi indispensabile l'accoglimento della richiesta, formulata nel piano di intervento per il 1969, di aumento del fondo di dotazione dell'istituto dell'importo di 80 miliardi.

7. — *Contributi agli interessi*

L'agevolazione di nuove operazioni di finanziamento a favore delle medie e piccole imprese e a favore delle esportazioni comporterà nel 1970, oltre alle necessità di rifinanziamento già viste, l'assunzione di nuovi impegni per contributi agli interessi per complessivi 22,8 miliardi (tavola 7). La ripartizione nei singoli esercizi dei contributi agli interessi, relativi alle operazioni prevedibilmente ammesse all'intervento dell'Istituto nel 1970, è la seguente:

(miliardi di lire)

	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
Contributi per impegni da assumere nel 1970:						
piccole e medie imprese	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
esportazioni . . .	0,4	1,7	3,3	3,9	12,9	22,2
	0,6	1,8	3,4	4 -	13 -	22,8

Pertanto, la richiesta di ulteriori stanziamenti sul bilancio dello Stato per la corresponsione di contributi agli interessi formulata nel precedente piano di previsione, (considerato che il Mediocredito centrale potrà assumere a proprio carico circa 2,8 miliardi negli esercizi successivi al 1975) deve essere aumentata della somma di 20 miliardi, ripartiti come segue:

(miliardi di lire)

1971	1972	1973	1974	1975	Totale
2 -	4 -	4 -	5 -	5 -	20

8. — *Ipotesi alternativa del fabbisogno finanziario per le operazioni da accogliere nel 1970*

Si è finora supposto, com'è avvenuto nel precedente piano di intervento, che l'assegnazione di mezzi finanziari a carico del bilancio, necessari allo svolgimento dell'attività che le condizioni economiche prevedibilmente esigeranno, avvenga in parte notevole, se non prevalente, mediante i contributi agli interessi.

Questa supposizione, che si traduce in una precisa richiesta, parte dalla considerazione che sia meno oneroso lo stanziamento per contributi agli interessi che non per l'aumento del fondo di dotazione. Meno oneroso si intende nel presente e nei prossimi esercizi e non negli esercizi più lontani.

Pare tuttavia che l'intervento dello Stato nella forma di assegnazione a fondo perduto di somme a titolo di contributo agli interessi non sia da preferire a quella che dovrebbe essere la sua ordinaria forma di intervento, e che consiste in una dotazione finanziaria del Mediocredito centrale sufficiente a far fronte alle necessità che lo sviluppo economico manifesterà in tempi successivi.

Sta di fatto che dal punto di vista degli oneri effettivi, ossia del carico interessi che lo Stato sopporta, non appaiono esservi differenze fra l'uno e l'altro metodo, anzi il metodo dell'aumento del fondo di dotazione dovrebbe essere meno oneroso.

L'aumento del fondo di dotazione comporta, direttamente o indirettamente, un carico di interessi per lo Stato, che si può stabilire nella media degli interessi pagati per titoli pubblici a medio e lungo termine.

D'altra parte, però, questi fondi dati in dotazione del Mediocredito centrale in tanto pesano sul bilancio dello Stato in quanto siano utilizzati, giacchè, per la norma generale che riguarda i fondi degli enti pubblici, il Mediocredito centrale tiene, come attualmente, presso la Tesoreria dello Stato le disponibilità liquide, dalle quali consegue modesti tassi di interesse.

Inoltre, una volta utilizzati da parte del Mediocredito centrale, questi fondi sono impiegati a un tasso che è del 3,50 % o del 4 %, il che consente allo stesso Istituto di estendere, con il loro ricavo, l'agevolazione alle operazioni.

Si consenta, inoltre, di aggiungere che soltanto l'intervento mediante il risconto del finanziamento offre la possibilità a questo Istituto di effettuare una politica finanziaria nel quadro delle direttive delle autorità monetarie, oltre che di agevolazione; e di precisare che secondo intese internazionali è sempre consentito l'intervento finanziario a un saggio che si aggiri intorno a quello ufficiale dello sconto, mentre v'è una ferma opposizione a interventi che si traducano in concessioni di contributi agli interessi a fondo perduto.

Nella precedente ipotesi si è mostrato che, qualora le erogazioni dei nuovi impegni per l'esportazione del 1970 continuassero ad avvenire nella forma del risconto al 26 % più contributo, si determinerebbe il seguente fabbisogno di mezzi a carico dello Stato:

aumento del fondo di dotazione di 80 miliardi (1);

stanziamenti per contributi agli interessi di complessivi 20 miliardi.

Se, invece della precedente ipotesi, si segue l'ipotesi alternativa, che prevede per l'Istituto una maggiore dotazione di mezzi finanziari, in misura tale da consentirgli di elevare il proprio intervento di risconto per le nuove operazioni di credito all'esportazione da accogliere nel 1970 dall'attuale 26 % al 52 % del credito capitale, l'onere finanziario per lo Stato di 20 miliardi a titolo di contributi agli interessi, verrebbe sostituito da uno stanziamento di 35 miliardi a titolo di aumento del fondo di dotazione. Infatti, in questo modo l'istituto verrebbe a disporre di maggiori ricavi propri, che gli consentirebbero di agevolare nella forma di contributi agli interessi la differenza tra il 52 % e il 78 % del credito capitale.

La legge 28 febbraio 1967, n. 131 prevede un rifinanziamento del Mediocredito centrale fino all'85 % del credito capitale. In questa seconda ipotesi, in cui il rifinanziamento venga elevato al solo 52 %, il fabbisogno di nuovi mezzi operativi in luogo di quello indicato nel precedente paragrafo 6, diverrebbe il seguente (tavola 14):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974
— 45 -	— 113,6	— 97,4	— 38,6	+ 24 -

Le richieste di stanziamento a carico del bilancio risultano, pertanto, le seguenti:

primo aumento del fondo di dotazione di 80 miliardi come nella precedente ipotesi;

ulteriore aumento dello stesso fondo di dotazione di circa 35 miliardi.

Fermi restando gli impegni per contributi assunti entro il 1969, l'istituto sarebbe in grado, in questa seconda ipotesi, di assumere a carico del proprio conto economico i contributi occorrenti al settore interno nonche quelli aggiuntivi al rifinanziamento del 52 % dei crediti all'esportazione, stimati in 11,7 miliardi in luogo di soli 2,8 miliardi previsti nelle precedenti ipotesi (tavole 7 e 15).

---

(1) Come mostrato in precedenza gli 80 miliardi richiesti servono a coprire il fabbisogno per finanziamenti accolti sia nel 1970 che negli anni precedenti.

PARTE II

OPERAZIONI STRAORDINARIE A FAVORE DI IMPRESE, PROFESSIONISTI E PRIVATI DANNEGGIATI DA CALAMITA' NATURALI, AUTORIZZATE DALLA LEGGE 23 DICEMBRE 1966, N. 1142, DALLA LEGGE 18 MARZO 1968, N. 241 E DALLA LEGGE 12 FEBBRAIO 1969, N. 7.

I finanziamenti ammessi alle agevolazioni previste dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, dall'inizio delle operazioni al 30 settembre 1969, ammontano a 199 miliardi, al netto delle decadenze e delle rinunce. Le imprese del settore industriale hanno beneficiato di 119 miliardi di finanziamenti, quelle del settore commerciale di 65 miliardi e quelle del settore turistico-alberghiero di 12 miliardi; ai privati e professionisti sono stati accordati finanziamenti agevolati per 3 miliardi (tavola 9).

Si ritiene che questi importi non potranno subire, in seguito, variazioni di rilievo in quanto la legge 21 aprile 1969 n. 167 ha fissato al 30 giugno 1969 il termine per la presentazione agli istituti ed aziende di credito delle domande di finanziamento a valere sulla legge n. 1142.

L'onere complessivo a carico del fondo contribuzioni previsto dall'art. 31 della legge n. 1142, per le operazioni accolte dal Mediocredito centrale ai sensi della stessa legge, risulta di 45 miliardi, dei quali 8,7 miliardi già erogati nel periodo 1967-68, mentre 8,2 miliardi lo saranno nel corso del 1969 (tavola 10). In esso sono considerati anche i maggiori impegni del fondo dovuti all'allungamento fino a 10 anni dei termini per il rimborso dei finanziamenti alle imprese commerciali, che, in conformità della delibera del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, al 30 settembre 1969 era stato accordato relativamente a 27 miliardi di operazioni.

Gli impegni residui al netto delle erogazioni risultano pari a 28,1 miliardi, così ripartiti negli esercizi futuri:

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
7,4	6 -	5 -	4 -	5,7	28,1

I mutui speciali al 5,50 % erogati agli istituti primari per il finanziamento delle operazioni di cui alla legge n. 1142 aumenteranno nel corso del 1969 di 1 miliardo, risultando pari, al termine di esso, a 81,8 miliardi. Il loro ammontare si ridurrà a 73,6 miliardi al 31 dicembre 1970, per effetto dei rimborsi previsti nel prossimo esercizio.

La legge n. 167 del 1969 ha autorizzato ad utilizzare, fino all'importo di 8 miliardi, le disponibilità del fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142, per la copertura dell'onere derivante dalla differenza fra il tasso dei mutui relativi a questa legge e il tasso di costo delle obbligazioni. Questa differenza pari a circa l'1,72 % annuo comporta un onere complessivo di 8,9 miliardi, per il periodo 1967-77, tenuto conto del piano di ammortamento dei mutui in essere. Per effetto del nuovo mutuo da concedere entro l'anno, con durata 1969-79, detto onere si accresce a 9,1 miliardi.

L'importo di 8 miliardi disponibile sul fondo contribuzioni verrà, pertanto, completamente utilizzato essendo gli oneri effettivi i seguenti:

(miliardi di lire)

1967	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
0,2	1,3	1,4	1,3	1,2	1 -	0,9	1,8	9,1

Dei 63 miliardi assegnati dallo Stato al fondo per contributi agli interessi sui finanziamenti autorizzati dalla legge n. 1142, ne risultano complessivamente impegnati 53 miliardi. Pertanto, in base alle presenti valutazioni, risultano disponibili 10 miliardi che si aggiungono alle assegnazioni effettuate dallo Stato per i finanziamenti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7 (tavola 10). Date le disponibilità esistenti sul predetto fondo, l'Istituto ritiene opportuno richiedere l'autorizzazione legislativa ad addebitare allo stesso il residuo onere fino alla concorrenza dell'importo di 1,1 miliardi, pari alla differenza tra l'onere complessivo di 9,1 miliardi e la quota di 8 miliardi già autorizzata.

Legge 18 marzo 1968, n. 241.

Le operazioni ammesse ai benefici dell'apposito fondo contribuzioni e della garanzia sussidiaria dello Stato, fino al 30 settembre 1969 sono pari a 1,8 miliardi. Di questi, 1,5 miliardi a favore di imprese industriali e 0,3 miliardi a favore di imprese commerciali.

L'assegnazione di 1 miliardo a carico del bilancio dello Stato, per la concessione dei contributi relativi ai finanziamenti previsti dalla legge n. 241, consente di agevolare finanziamenti per un importo massimo di circa 3,2 miliardi, che saranno interamente accolti nell'esercizio (tavole 9 e 11).

In considerazione del fatto che ulteriori richieste di finanziamento sono già pervenute al Mediocredito centrale e agli istituti primari e che la legge in questione non pone un termine alla presentazione delle domande, si deve ritenere la somma per contributi messa a disposizione dell'istituto insufficiente a soddisfare le esigenze di finanziamento cui la legge intendeva provvedere.

La copertura del maggior fabbisogno per contributi dovrebbe avvenire, anzichè mediante nuovi stanziamenti sulla stessa legge n. 241, con l'autorizzazione ad addebitare questi oneri al fondo contribuzioni di cui all'art. 31 della legge 23 dicembre 1966 n. 1142, integrato con la legge 12 febbraio 1969 n. 7. In questo modo si seguirebbe il principio di fare affluire ad un unico fondo gli oneri per finanziamenti agevolati concessi a seguito di calamità naturali.

In ogni caso, si sottolinea la necessità che venga fissato, da apposito provvedimento, un termine di scadenza per la presentazione delle richieste di finanziamento ai sensi della citata legge n. 241.

Legge 12 febbraio 1969, n. 7.

Il decreto-legge 18 dicembre 1968, n. 1233, convertito, con modificazioni, nella legge n. 7 del 1969, ha ammesso le imprese industriali, commerciali e turistico-alberghiere, nonchè i titolari di studi professionali danneggiati dagli eventi calamitosi dell'autunno 1968, a beneficiare dei finanziamenti agevolati dal fondo per il concorso statale al pagamento degli interessi e dal fondo centrale di garanzia, istituiti presso il Mediocredito centrale dalla legge n. 1142. A questo scopo i due fondi sono stati rispettivamente incrementati mediante assegnazioni sul bilancio dello Stato di 55 miliardi, per la concessione dei contributi, e di 5 miliardi, per la concessione della garanzia sussidiaria sui finanziamenti.

Gli scopi e la durata dei finanziamenti sono gli stessi previsti per i finanziamenti accordati ai sensi della legge n. 1142, con l'eccezione delle imprese tessili delle province di Novara, Vercelli e Cuneo, per le quali la durata massima dei finanziamenti è stata elevata da 10 a 15 anni, e il periodo massimo di preammortamento da 2 a 3 anni. Le stesse imprese possono beneficiare di finanziamenti per impianti aventi una destinazione industriale diversa da quella degli impianti danneggiati sostituiti e per l'estinzione di passività per mutui aziendali scadenti negli anni dal 1968 al 1971, anzichè dal 1968 al 1970 come per le altre imprese danneggiate.

Le modalità di intervento del Mediocredito centrale, per l'applicazione del tasso del 3 % ai beneficiari del finanziamento, prevedono la corresponsione di un contributo del 4,65 % agli istituti primari che effettuano i finanziamenti con mezzi propri e del 4,25 % agli istituti primari che usufruiscono dei mutui speciali al 5,50 % dell'Istituto.

I finanziamenti ammessi al contributo nei primi nove mesi del 1969 sono 25,5 miliardi: 25,2 miliardi a favore di imprese industriali e 0,3 di imprese commerciali. Dei 25,2 miliardi di finanziamenti a imprese industriali, 21,7 miliardi riguardano imprese tessili ed hanno una durata di 15 anni. In base alle previsioni relative agli ultimi mesi dell'anno, il totale dei finanziamenti che risulteranno accolti a fine esercizio è stimato pari a 44 miliardi, di cui 43,4 per l'industria e 0,6 per il commercio (tavola 9).

Tenuto conto della ripartizione dei finanziamenti tra quelli accolti al contributo del 4,25 % e quelli accolti al contributo del 4,65 %, gli oneri per contributi sui finanziamenti accordati fino al 31 dicembre 1969, sono pari a 18,3 miliardi, così ripartiti nei prossimi esercizi (tavola 10):

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
2 -	2 -	2 -	1,9	10,4	18,3

Nel 1970 si prevede che verranno accolti nuovi finanziamenti per 7,5 miliardi, con un onere per il fondo contribuzioni pari a 3,1 miliardi, così suddivisi:

(miliardi di lire)

1971	1972	1973	1974	1975 e seguenti	Totale
0,3	0,3	0,3	0,3	1,9	3,1

Considerate le sole assegnazioni per la concessione di contributi, effettuate dalla legge n. 7, si rileva un ammontare di disponibilità non impegnate di 33,6 miliardi, cui si aggiungono i 10 miliardi ancora disponibili sugli stanziamenti effettuati per le operazioni previste dalla legge n. 1142, di cui si è detto in precedenza. Pertanto, le disponibilità residue complessive del fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142 sono valutate in lire 43,6 miliardi (tavola 10).

Come già ricordato, il Mediocredito centrale concede agli istituti primari, che non siano in grado di provvedere autonomamente al finanziamento delle operazioni di cui alla legge n. 7, mutui speciali al tasso del 5,50 %. I mutui erogati a questo scopo ammonteranno, al 31 dicembre 1969, a 29,2 miliardi (tavola 12).

In conseguenza della differenza fra il costo delle obbligazioni, compreso tra il 7,23 % e il 7,29 % e il rendimento dei mutui di cui sopra il Mediocredito centrale verrà a sostenere un onere complessivo di 4,8 miliardi, così ripartito negli anni (tavola 13):

(miliardi di lire)

1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	2,6	4,8

Si chiede, pertanto, che il Mediocredito centrale sia autorizzato ad addebitare gli oneri derivanti da mutui per operazioni di finanziamento sia sulla legge n. 1142 che su quella n. 7, fino alla concorrenza del loro importo effettivo, all'apposito fondo per il concorso statale al pagamento degli interessi, di cui all'art. 31 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142. Il provvedimento appare particolarmente necessario al fine di non limitare ulteriormente le possibilità di intervento del Mediocredito centrale in favore delle ordinarie operazioni di finanziamento alle medie e piccole imprese e alle esportazioni.

PARTE III

EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI E CONCESSIONE DI MUTUI

1. — Le obbligazioni in circolazione, all'inizio dell'esercizio, risultavano pari a 120 miliardi; esse saliranno entro il 31 dicembre 1969 a 255 miliardi (tavola 12).

Nel corso del 1969 il Mediocredito è stato autorizzato ad emettere tre nuovi prestiti obbligazionari, per soddisfare le necessità finanziarie derivanti dalle operazioni previste dalla legge 12 febbraio 1969, n. 7 a favore delle imprese colpite dalla alluvione dell'autunno 1968 e le nuove maggiori richieste di mutui presentate da alcuni istituti regionali per le loro esigenze operative ordinarie.

In complesso le emissioni obbligazionarie collocate e da collocare gradualmente nell'esercizio, in conformità delle necessità finanziarie degli istituti primari mutuatari, sono pari a 135 miliardi.

L'emissione 6 % « 1969-79 » di 80 miliardi, già autorizzata nel corso del 1969, determinerà un afflusso netto di mezzi finanziari di 76 miliardi.

L'emissione 6 % « 1969-79 » di 20 miliardi sarà collocata nell'esercizio alle stesse condizioni della precedente, con un ricavo netto di 19 miliardi.

Il prestito obbligazionario 6 % « 1969-84 » di 25 miliardi avrà invece una durata di 15 anni conforme alla durata dei prestiti da accordare alle imprese sinistrate del settore tessile. Il suo collocamento determinerà un afflusso netto di mezzi di 23,4 miliardi.

La terza emissione dell'importo di 10 miliardi, autorizzata nel mese di settembre, verrà presumibilmente collocata entro il corrente anno, con un ricavo netto previsto di circa 9,3 miliardi.

Il ricavo netto complessivo delle obbligazioni, che saranno collocate entro il 1969, sarà quindi di 127,7 miliardi. Di questi: 95 miliardi, ottenuti dalla prima e dalla seconda emissione 1969-79, avranno un costo effettivo del 7,29 %; 23,4 miliardi, derivanti dall'emissione « 1969-84 » un costo effettivo del 7,23 %; 9,3 miliardi provenienti dall'ultima emissione autorizzata, un costo di circa il 7,42 %.

2. — Nel corso dell'esercizio, per sopperire al fabbisogno finanziario degli istituti primari che operano nelle zone colpite dalle alluvioni dell'autunno 1968, e particolarmente dell'Istituto regionale del Piemonte, verranno impiegati, 23,4 miliardi ricavati dal prestito « 1969-84 » e 5,8 miliardi del prestito « 1969-79 » seconda emissione (tavola 12).

Un mutuo per l'importo di 1 miliardo verrà inoltre concesso al Mediocredito regionale delle Venezie per sopperire alle sue necessità finanziarie, derivanti da operazioni effettuate ai sensi della legge n. 1142.

I mutui speciali al 5,50 % in essere al 31 dicembre 1969 sommeranno a 111 miliardi di lire: 81,8 miliardi relativi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 23 dicembre 1966 n. 1142 e 29,2 miliardi relativi alle operazioni di finanziamento previste dalla legge n. 7 del 1969, di cui si è detto sopra.

Per il 1970 non sono previste nuove concessioni di mutui straordinari al 5,50 % e i primi rimborsi di quelli erogati per le operazioni di cui alla legge n. 1142 ridurranno di 8,2 miliardi l'ammontare dei mutui in essere, che al 31 dicembre 1970 risulteranno, complessivamente, pari a 102,8 miliardi. La previsione non tiene conto di eventuali proroghe della legge n. 7.

Gli oneri a carico dell'Istituto per la concessione di mutui straordinari al 5,50 % risultano complessivamente di 5,9 miliardi, dei quali 1,1 miliardi relativi alla legge n. 1142 del 1966 e 4,8 miliardi alla legge n. 7 del 1969. Di essi si è già detto nella parte seconda del presente piano, ove si è anche richiesta l'autorizzazione ad addebitarli al fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142 (tavola 13).

3. — I mezzi finanziari ottenuti dalla prima emissione « 1969-79 » saranno interamente impiegati nel corso dell'esercizio 1969, per la concessione di mutui al 6,50 % agli istituti regionali, allo scopo di integrarne le disponibilità finanziarie da destinare alle operazioni a valere sulle leggi 30 luglio 1959 n. 623 e 22 luglio 1966 n. 614, per le quali non si ricorre all'integrazione finanziaria mediante risconto. A soddisfare esigenze di carattere ordinario degli istituti regionali verranno inoltre destinati, nel corso del 1969, 13,2 miliardi della seconda emissione « 1969-79 ». A questi si aggiungono 8,3 miliardi di mutui ordinari da concedersi con il ricavato dell'ultima emissione di 10 miliardi « 1969-79 ». Il totale dei mutui ordinari al 6,50 % erogati e da erogare nel corso dell'esercizio ammonta quindi a 97,5 miliardi; l'ammontare degli stessi mutui in essere salirà a 131,3 miliardi a fine esercizio, da 33,8 miliardi iniziali (tavola 12).

La differenza, tra il costo effettivo dei mezzi ottenuti con le obbligazioni e il relativo tasso di impiego in mutui al 6,50 %, è dello 0,72 % per i mutui in essere alla fine del 1968; per quelli erogati e da erogare nel 1969 essa è compresa tra lo 0,72 % e lo 0,92 %. Il Mediocredito centrale dovrà quindi sostenere i seguenti oneri per gli esercizi avvenire:

(miliardi di lire)

1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
0,6	1 -	1 -	0,9	0,8	2 -	6,3

Considerata la tendenza all'aumento del costo della provvista ed il costante sviluppo delle operazioni effettuate dagli istituti primari a valere sulle leggi per le quali il Mediocredito non interviene attualmente con il risconto (leggi n. 623 e 614 per la media e piccola industria, legge n. 315 per il commercio e n. 326 per il turismo) si può calcolare che l'ammontare dei nuovi mutui per il 1970 non sarà inferiore ai 98 miliardi circa previsti per il 1969 (1).

Perdurando le attuali condizioni del mercato, il collocamento delle nuove emissioni obbligazionarie avverrà a condizioni meno favorevoli di quelle ottenute per le precedenti emissioni e con un costo che si avvicinerà al 7,50 %.

Qualora il Mediocredito centrale continuasse a concedere i predetti mutui al tasso del 6,50 % verrebbe a sostenere per i mutui previsti per il 1970 un onere complessivo di 5 miliardi circa, suddivisi nei diversi esercizi come segue:

(miliardi di lire)

1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
0,5	0,8	0,8	0,7	2,2	5 -

(1) L'Assireme ha segnalato un fabbisogno di 140 miliardi di nuovi mutui. E' pertanto probabile che le richieste di mutui saranno superiori all'importo previsto sopra. L'accoglimento di queste richieste rimane, tuttavia, subordinato all'ammontare delle emissioni che saranno autorizzate e alla effettiva possibilità di collocamento.

I mutui ordinari al 6,50 %, tasso di provvista riconosciuto dal comitato del credito per le operazioni di credito agevolato, sono concessi agli istituti regionali allo scopo di ovviare alle difficoltà che, a causa delle loro dimensioni, questi incontrano ad eccedere direttamente al mercato dei capitali.

In questo modo il Mediocredito centrale si propone di uniformare il costo del denaro a medio termine fra le diverse regioni e di assicurare, anche agli istituti minori, adeguate fonti di provvista. I mutui non costituiscono, però, una nuova forma di agevolazione, aggiuntiva o sostitutiva di quelle previste dalle leggi; a questo fine il loro tasso è stato equiparato al costo del denaro riconosciuto agli istituti e in relazione ad esso deve essere fatto variare.

Si ha motivo di ritenere, al riguardo, che in relazione allo aumento generale verificatosi nel costo dei capitali, potrà essere riconosciuto agli istituti primari un costo di provvista, superiore all'attuale, da prendere a base per la misura dell'agevolazione concessa dallo Stato o dall'Istituto. Il tasso di concessione dei mutui verrà in tal caso adeguato al nuovo costo di provvista, con una conseguente riduzione dell'onere per il Mediocredito.

CONCLUSIONI FINALI E RICHIESTE

Operazioni ordinarie

Per l'adempimento degli impegni assunti nel corso del 1969 e degli esercizi precedenti, il piano previsionale per l'esercizio 1969 individuava le seguenti necessità finanziarie, da soddisfare mediante stanziamenti sul bilancio dello Stato:

1) aumento del fondo di dotazione della somma di 40 miliardi per il 1969 e di altri 40 miliardi per il 1970;

2) assegnazione di fondi per contributi agli interessi nella misura di 45 miliardi;

3) ulteriore assegnazione di fondi per contributi agli interessi nella misura di 30 miliardi, di cui 3 miliardi per il 1970, 5 miliardi per il 1971, 5 miliardi per il 1972, 10 miliardi per il 1973 e 7 miliardi per il 1974.

* * *

La legge 21 aprile 1969 n. 167 ha accolto la richiesta di fondi di cui al punto 2), assegnando 45 miliardi al Mediocredito centrale, ad integrazione dei suoi utili di esercizio per la concessione di contributi agli interessi per le operazioni di credito alla esportazione. Le assegnazioni previste dalla legge per gli anni 1968 e 1969 sono state solo recentemente messe a disposizione del Mediocredito centrale. Per la corresponsione dei contributi relativi all'esercizio 1968 l'Istituto ha dovuto, quindi, attingere per 3,9 miliardi al proprio « fondo contribuzioni finanziamenti ». Si ritiene opportuno che questo fondo contribuzioni venga reintegrato della somma prelevata, a valere sugli stanziamenti pubblici autorizzati dalla legge n. 167, in quanto la stessa legge prevede l'assegnazione di 10 miliardi per l'esercizio 1968. La ricostituzione del predetto fondo ha lo scopo di assicurare all'Istituto una riserva permanente di mezzi per contributi, che consenta di fronteggiare esigenze straordinarie, di carattere temporaneo, inevitabili data la differenza dei tempi che normalmente si presenta tra quelli di spesa del Mediocredito centrale e quelli degli stanziamenti pubblici.

* * *

Le ulteriori richieste di cui ai precedenti punti 1) e 3) non si sono ancora concretate in stanziamenti di bilancio, pur essendo già state prese in considerazione. A tale riguardo si precisa che entrambe le esigenze, di integrazione del fondo di dotazione e di assegnazione di mezzi per contributi agli interessi, sono state confermate dallo sviluppo verificatosi nelle operazioni dell'Istituto.

Soltanto il provvedimento adottato dall'Istituto per il periodo da marzo a settembre, di concedere con i soli contributi agli interessi l'agevolazione alle operazioni di credito all'esportazione, ha fatto slittare di un esercizio la necessità di un aumento del fondo di dotazione consentendo, in sostanza, di passare il disavanzo finanziario dall'esercizio 1969 al 1970 e dal 1970 al 1971.

I nuovi impegni che il Mediocredito centrale prevede di assumere nel corso del 1970 a favore delle medie e piccole imprese e a favore delle imprese esportatrici, nell'ipotesi che queste ultime siano rifinanziate nella misura del 26 %, comporteranno ulteriori oneri per contributi agli interessi di 22,8 miliardi. Di questi, 2,8 miliardi potranno essere ancora assunti a carico dell'Istituto.

Pertanto la richiesta di ulteriori stanziamenti sul bilancio dello Stato per la corresponsione di contributi agli interessi, formulata nel precedente piano di previsione, dovrebbe essere aumentata della somma di 20 miliardi.

In alternativa alla precedente ipotesi si è considerata la possibilità che il Mediocredito elevi il rifinanziamento dei crediti all'esportazione da accogliere nel 1970 dall'attuale 26 % al 52 % Questo richiede una maggiore dotazione di mezzi finanziari di 35 miliardi, che consentirebbe all'Istituto di assumere interamente a proprio carico il contestuale onere per contributi agli interessi. Infatti, i maggiori ricavi derivanti dall'aumento del fondo di dotazione permetterebbe al Mediocredito di iscrivere a carico del proprio conto economico, in luogo dei 2,8 miliardi già previsti, l'intero ammontare di circa 12 miliardi per contributi integrativi al risconto sugli impegni del 1970. *L'aumento di 35 miliardi del fondo di dotazione è, quindi, sostitutivo dell'assegnazione di 20 miliardi per contributi agli interessi prevista sopra.*

Operazioni speciali

La legge 21 aprile 1969 n. 167 ha autorizzato l'Istituto ad addebitare gli oneri derivanti dalla concessione di mutui speciali al 5,50 %, per finanziamenti sulla legge n. 1142, al fondo contribuzioni di cui all'art. 31 della stessa legge, fino alla concorrenza dell'importo di 8 miliardi. Questi oneri risulteranno, invece, pari a 9,1 miliardi.

In relazione alle operazioni di finanziamento previste dalla legge 12 febbraio 1969 n. 7, il Mediocredito centrale ha inoltre accordato agli istituti primari, con il ricavato delle proprie emissioni obbligazionarie, mutui speciali al 5,50 %, i quali daranno luogo, per tutta la loro durata, ad un ulteriore onere di circa 4,8 miliardi.

In considerazione del fatto che le disponibilità non impegnate entro il 1970 sul fondo risultano essere di 43,6 miliardi, si richiede l'autorizzazione ad addebitare al fondo stesso tutti gli oneri derivanti dalla concessione di mutui speciali, oltre che dalle agevolazioni dirette, per operazioni effettuate ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, 18 marzo 1968, n. 241 e 12 febbraio 1969, n. 7. Di conseguenza verrebbero addebitate le somme di 1,1 e 4,8 miliardi derivanti da impegni già presi per mutui speciali, e quelle che potrebbero eventualmente derivare per altri mutui speciali. Verrebbero, inoltre, addebitati i contributi derivanti da impegni eventualmente da assumere per la legge 18 marzo 1968, n. 241 che riguarda le zone terremotate della Sicilia.

Sintesi delle richieste

L'adempimento degli impegni già assunti dal Mediocredito centrale e degli impegni che lo stesso verrà ad assumere entro il 1970, in conformità delle previsioni formulate nel presente piano, rimane subordinato ai seguenti stanziamenti a carico dello Stato:

1) aumento del fondo di dotazione della somma di 80 miliardi, già richiesto nel precedente piano di previsione, che dovrà servire a coprire il fabbisogno finanziario degli anni 1970 e 1971;

2) assegnazione di fondi per contributi agli interessi nella misura di 30 miliardi, già richiesti nel piano di previsione per il 1969;

3-*a*) ulteriore assegnazione di fondi per contributi agli interessi nella misura di 20 miliardi, di cui 2 miliardi per il 1971, 4 miliardi per il 1972, 4 miliardi per il 1973, 5 miliardi per il 1974 e 5 miliardi per il 1975;

3-*b*) in alternativa alle richieste di cui al punto 3-*a*), aumento del fondo di dotazione di ulteriori 35 miliardi, dei quali 10 per il 1970 e 25 per il 1971.

Si chiede inoltre:

l'autorizzazione legislativa ad utilizzare le disponibilità del fondo istituito con l'art. 31 della legge n. 1142 per la copertura degli oneri derivanti dalla differenza tra il costo delle obbligazioni e il tasso di interesse praticato sui mutui concessi agli istituti ed aziende di credito per operazioni di credito agevolato ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, 18 marzo 1968, n. 241 e 12 febbraio 1969, n. 7.

Roma, addì 31 ottobre 1969

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 1

Raffronto degli impieghi in essere a fine 1969 e dei nuovi impegni dell'esercizio, con il 1968 e le stime iniziali del piano previsionale per il 1969

(miliardi di lire)

VOCI	Dati di consuntivo per il 1968 (a)	Dati iniziali di previsione per il 1969 (b)	Dati aggiornati di previsione per il 1969 (c)	Variazioni rispetto al 1968 (d = c — a)	Variazioni rispetto alle previsioni iniziali (e = c — b)
Impieghi in essere					
Medie e piccole imprese .	139 -	143,3	140,6	+ 1,6	— 2,7
Esportazioni .	109,9	146 -	98,6	— 11,3	— 47,4
Totale .	248,9	289,3	239,2	— 9,7	— 50,1
Nuovi impegni					
Medie e piccole imprese . .	34,7	40 -	38,5	+ 3,8	— 1,5
Esportazioni (1)	77,7	91,7	85,5	+ 7,8	— 6,2
Totale .	112,4	131,7	124 -	+ 11,6	— 7,7

(1) I nuovi impegni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto del 26 % del credito capitale dilazionato. Se l'intervento del Mediocredito centrale per rifinanziamento avvenisse nella misura del 78 %, gli impegni risulterebbero 233,1 miliardi per il 1968 e 256,5 miliardi per il 1969.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 2

Previsione sulle disponibilità e gli impieghi a fine 1969

(miliardi di lire)

VOCI	Previsioni iniziali (a)	Consuntivo gennaio-settembre 1969 (b)	Previsioni ottobre-dicembre 1969 (c)	Totale anno (d = b + c)	Differenza (d — a)
1) *Mezzi operativi*					
Fondo di dotazione	208,5	208,9	—	208,9	+ 0,4
Riserva non investita .	2,8	2,7	—	2,7	— 0,1
Mutuo prestito argentino .	41 -	45 -	— 4 -	41 -	—
Mutuo surplus agricoli . .	1,7	1,7	—	1,7	—
Anticipazioni fondo autonomo	4,9	5 -	—	5 -	+ 0,1
	258,9	263,3	— 4 -	259,3	+ 0,4
2) *Consistenza finanziamenti al 1° gennaio*	250,6	Consistenza effettiva al 1° gennaio 1969: 248,9			— 1,7
3) *Rientri anno* 1969 (—) .	68,3	50,1	20,2	70,3	+ 2 -
Medie e piccole imprese	31,5	25,8	10,4	36,2	+ 4,7
Esportazioni .	36,8	24,3	9,8	34,1	— 2,7
4) *Erogazioni anno* 1968 (+) .	107 -	41,1	19,5	60,6	— 46,4
Medie e piccole imprese	37 -	27,3	10,5	37,8	+ 0,8
Esportazioni . .	70 -	13,8	9 -	22,8	— 47,2
5) *Impieghi* . . .	289,3	239,9	— 0,7	239,2	— 50,1
6) *Disponibilità residue* . . .	— 30,4	+ 23,4	— 3,3	+ 20,1	+ 50,5

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 3

Situazione degli impegni residui e assunti nel 1969 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

VOCI	Medie e piccole imprese	Esportazione (*)	Totale
1. Impegni residui al 1° gennaio 1969 .	29 -	(a) 143,6	172,6
2. Impegni assunti nel periodo gennaio-settembre 1969 .	26,5	57,9	84,4
3. Previsione di impegni ottobre-dicembre 1969 .	12 -	27,6	39,6
4. *Totale impegni dell'esercizio* (2 + 3) .	38,5	85,5	124 -
5. Totale impegni dell'esercizio e residui (1 + 4) .	67,5	229,1	296,6
6. Erogazioni effettuate e previste nell'esercizio (—)	37,8	70 -	107,8
7. Decadenze varie di impegni (—)	4,5	10,1	14,6
8. Impegni residui a fine 1969 (5 — 6 — 7) .	25,2	(a) 149 -	174,2
9. Variazioni nei residui (8 — 1)	— 3,8	+ 5,4	+ 1,6

(*) Gli impegni e le erogazioni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto pari al 26 % del credito concesso. Qualora l'intervento finanziario del Mediocredito centrale avvenisse nella misura massima del 78 %, gli impegni assunti risulterebbero pari a 256,5 miliardi e quelli residui a fine 1969 pari a 447 miliardi. Le erogazioni mediante rifinanziamento al 26 % *nel 1969 sono di 22,8 miliardi, mentre 47,2 miliardi vengono trasferite a solo contributo.*

a) Sono comprese operazioni quadro ai sensi dell'art. 20 della legge n. 635 e dell'art. 8 della legge n. 131, per un importo di 30 miliardi al 1° gennaio 1969 e di 35 miliardi al 31 dicembre 1969.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 4

Previsione degli impegni per il 1970 per operazioni ordinarie di credito agevolato

(miliardi di lire)

A favore di:	Impegni dei precedenti esercizi residui al 1970	Impegni previsti nell'esercizio	Totale impegni assunti o residui previsti nel 1970	Erogazioni nell'esercizio (—)	Totale degli impegni a fine esercizio	Variazioni consistenza impegni 1970 rispetto al 1969
a) *Medie e piccole imprese*:						
Legge n. 949	23,3	39,7	63 -	41,9	21,1	— 2,2
Legge n. 623	0,2	—	0,2	0,2	—	— 0,2
Legge n. 1016	1,6	2 -	3,6	2,6	1 -	— 0,6
Legge n. 1329 (1)	0,1	0,3	0,4	0,3	0,1	—
	25,2	42 -	67,2	45 -	22,2	— 3 -
b) *Esportazione*:						
Legge n. 635 e legge n. 131 (*)	149 -	94 -	243 -	83 -	160 -	+ 11 -
Totale .	174,2	136 -	310,2	128 -	182,2	+ 8 -

(*) Gli impegni e le erogazioni del settore esportazione sono calcolati nell'ipotesi di un rifinanziamento diretto pari al 26 % del credito concesso. Qualora gli impegni fossero calcolati nella ipotesi di intervento mediante solo rifinanziamento, nella misura del 78 % del credito capitale dilazionato, gli impegni previsti per il 1970 salirebbero a 282 miliardi, e il credito complessivamente agevolato nell'anno a 362 miliardi. Nella stessa ipotesi gli impegni a fine esercizio risulterebbero di 480 miliardi.

(1) Per le operazioni autorizzate dalla legge n. 1329 gli istituti primari ricorrono all'agevolazione dell'Istituto prevalentemente nella forma di intervento a solo contributo. Nel complesso, le nuove operazioni agevolate ai sensi di questa legge nel corso del 1970 saranno pari a circa 5 miliardi.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 5

Previsione di disponibilità e impieghi per l'anno 1970

(miliardi di lire)

1. *Mezzi operativi*		
disponibilità a fine 1969 .	259,3	
diminuzione nel 1970 (1) .	3,7	
	255,6	
2. *Finanziamenti in essere a fine* 1969	239,2	
di cui:		
medie e piccole imprese .		140,6
esportazione		98,6
3. *Erogazioni* (+) .	128 -	
di cui:		
medie e piccole imprese .		45 -
esportazione (2) .		83 -
4. *Rientri* (—)	78,7	
di cui:		
medie e piccole imprese .		44 -
esportazione		34,7
5. *Impieghi in essere a fine* 1970 .	288,5	
di cui:		
medie e piccole imprese .		141,6
esportazione		146,9
6. *Disponibilità residue* .	32,9	

(1) Diminuzione di 4 miliardi dovuta al pagamento della rata annuale del mutuo sul prestito argentino ed aumento di 0,3 miliardi nel fondo di dotazione dovuto all'incasso di crediti di cui al decreto luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 449, trasferiti dall'istituto ai sensi dell'art. 20 della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(2) Intervento nella misura del 26 % del credito capitale dilazionato.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 6

Previsione di erogazioni e disponibilità residue dell'istituto, nel quinquennio 1970-74, per operazioni ordinarie di credito accolte entro il 1970.

(miliardi di lire)

VOCI	1970	1971	1972	1973	1974
1. Disponibilità dell'anno (1)	+ 16,4	— 36,9	— 77,7	— 37,4	+ 23,2
2.1. Rientri del settore interno (+)	44 -	47 -	42,6	32,8	13,4
2.2. Erogazioni del settore interno (—)	45 -	22,2	—	—	—
2. Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore interno	— 1 -	+ 24,8	+ 42,6	+ 32,8	+ 13,4
3.1. Rientri del settore esportazione (+) .	34,7	40,4	46,7	46,8	42,9
3.2. Erogazioni del settore esportazione (—) (2) .	83 -	101 -	44 -	14 -	1 -
3. Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore esportazione .	— 48,3	— 60,6	+ 2,7	+ 32,8	+ 41,9
Disponibilità residue (+) o fabbisogno finanziario (—) a fine esercizio (1+2+3)	— 32,9	— 72,7	— 32,4	+ 28,2	+ 78,5

(1) Le disponibilità dell'anno sono calcolate sulla base delle disponibilità residue alla fine dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni che interverranno nei mezzi operativi nel corso dell'anno. Per effetto del pagamento della rata del mutuo sul prestito argentino le disponibilità diminuiscono annualmente di circa 4 miliardi nel corso degli anni 1970 e 1971 e di circa 5 miliardi rispettivamente per il 1972, il 1973 e il 1974.

(2) Nell'ipotesi di intervento mediante rifinanziamento limitato al 26 % del credito capitale dilazionato.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 7

Previsioni di erogazioni per contributi agli interessi da corrispondere per le operazioni ordinarie di credito agevolato.

(miliardi di lire)

Contributi su operazioni	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
1. *Per impegni assunti al* 31 *dicembre* 1969 *a favore*:							
1.1. del settore interno	1,2	1 -	0,8	0,5	0,3	0,1	3,9
1.2. dell'esportazione	8,6	11,6	13 -	12,1	9,6	19,3	74,2
1. Totale a tutto il 1969	9,8	12,6	13,8	12,6	9,9	19,4	78,1
di cui a carico:							
1-*a*) del Mediocredito centrale	1,9	1 -	0,7	0,8	1 -	0,8	6,2
1-*b*) del bilancio pubblico . .	7,9	11,6	13,1	11,8	8,9	18,6	71,9
2. *Per impegni da assumere nel* 1970 *a favore*:							
2.1. del settore interno	—	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
2.2. dell'esportazione	—	0,4	1,7	3,3	3,9	12,9	22,2
2. Totale da accogliere nel 1970 .	—	0,6	1,8	3,4	4 -	13 -	22,8
di cui a carico:							
2-*a*) del Mediocredito centrale	—	—	—	—	—	2,8	2,8
2-*b*) del bilancio pubblico . .	—	0,6	1,8	3,4	4 -	10,2	20 -
3. *Totale complessivo*	9,8	13,2	15,6	16 -	13,9	32,4	100,9
di cui a carico:							
3-*a*) del Mediocredito centrale	1,9	1 -	0,7	0,8	1 -	3,6	9 -
3-*b*) del bilancio pubblico . .	7,9	12,2	14,9	15,2	12,9	28,8	91,9

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 8

Stima del credito agevolato mediante rifinanziamento e contributi agli interessi nel 1970

(miliardi di lire)

VOCI	Finanziamenti agevolati al 31 dicembre 1969	Finanziamenti agevolati erogati nel 1970 (+)	Finanziamenti agevolati rimborsati nel 1970 (—)	Finanziamenti agevolati in essere al 31 dicembre 1970
Medie e piccole imprese	197 -	62 -	60 -	199 -
Esportazione	522 -	319 -	140 -	701 -
Totale . . .	719 -	381 -	200 -	900 -

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 9

Finanziamenti accolti ai sensi delle leggi 23 dicembre 1966, n. 1142, 18 marzo 1968, n. 241 e 12 febbraio 1969, n. 7 (1)

(miliardi di lire)

VOCI		Consuntivo al 30-9-1969	Previsioni al 31-12-1969	Previsioni al 31-12-1970
1. *Legge* 23 *dicembre* 1966, *n.* 1142				
1.1. Industria		119 -	119 -	119 -
1.2. Commercio		65 -	65 -	65 -
1.3. Turismo		11,8	11,8	11,8
	Totale imprese .	195,8	195,8	195,8
1.4. Privati e professionisti .		3 -	3 -	3 -
	Totale legge n. 1142 . .	198,8	198,8	198,8
2. *Legge* 28 *marzo* 1968, *n.* 241				
2.1. Industria		1,5	2,8	2,8
2.2. Commercio		0,3	0,4	0,4
	Totale legge n. 241 .	1,8	3,2	3,2
3. *Legge* 18 *febbraio* 1969, *n.* 7				
3.1. Industria . .		25,2	43,4	50,0
3.2. Commercio		0,3	0,6	1,5
3.3. Turismo . .		—	—	—
	Totale imprese .	25,5	44,0	51,5
3.4. Professionisti .		—	—	—
	Totale legge n. 7 . .	25,5	44,0	51,5
	Totale complessivo . . .	226,1	246 -	253,5

(1) Finanziamenti accolti dall'inizio dell'operatività delle singole leggi al netto delle decadenze e delle rinunce.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 10

Contributi per finanziamenti ai sensi della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e della legge 12 febbraio 1969, n. 7 a carico del fondo di cui all'art. 31 della legge n. 1142 e disponibilità residue

(miliardi di lire)

VOCI	1968 e precedenti	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
Legge 23 *dicembre* 1966, *n.* 1142								
1) Contributi per finanziamenti	8,7	8,2	7,4	6 -	5 -	4 -	5,7	45 -
2) Oneri per mutui al 5,50 % (*a*)	1,5	1,4	1,3	1,2	1 -	0,9	0,7	8 -
3) Totale (1+2) . .	10,2	9,6	8,7	7,2	6 -	4,9	6,4	53 -
4) Assegnazioni di bilancio .	31,5	3,5	5 -	7 -	6 -	5,5	4,5	63 -
5) Disponibilità annue (4—3) .	+ 21,3	— 6,1	— 3,7	— 0,2	—	+ 0,6	— 1,9	+ 10 -
6) Disponibilità residue . . .	+ 21,3	+ 15,2	+ 11,5	+ 11,3	+ 11,3	+ 11,9	+ 10 -	+ 10 -
Legge 12 *febbraio* 1969, *n.* 7								
7) Contributi per finanziamenti accolti al 31 dicembre 1969	—	—	2 -	2 -	2 -	1,9	10,4	18,3
8) Contributi per finanziamenti da accogliere nel 1970 . .	—	—	—	0,3	0,3	0,3	2,2	3,1
9) Totale (7+8) . .	—	—	2 -	2,3	2,3	12,2	12,6	21,4
10) Assegnazioni di bilancio . .	10 -	45 -	—	—	—	—	—	55 -
11) Disponibilità annue (10—9) .	+ 10	+ 45 -	— 2 -	— 2,3	— 2,3	— 2,2	— 12,6	+ 33,6
12) Disponibilità residue .	+ 10	+ 55 -	+ 53 -	+ 50,7	+ 48,4	+ 46,2	+ 33,6	+ 33,6
13) Disponibilità residue complessive (6+12) (*b*)	31,3	70,2	64,5	62 -	59,7	58,1	43,6	43,6

a) Oneri da porre a carico del fondo ai sensi dell'art. 5 della legge n. 167 del 1969.
b) Al netto degli interessi prodotti dalle giacenze sul c/c con la tesoreria centrale dello Stato, che al 31 dicembre 1968 erano di 0,2 miliardi.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 11

Contributi per finanziamenti ai sensi della legge 18 marzo 1968, n. 241 corrisposti e da corrispondere a carico del fondo di cui all'art. 37-bis della stessa legge e disponibilità residue

(miliardi di lire)

VOCI	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
Contributi per finanziamenti accolti al 31 dicembre 1969	—	—	0,1	0,2	0,1	0,1	0,5	1,0
Disponibilità residue a fine anno (*) .	1	1	0,9	0,7	0,6	0,5	—	—

(*) Al netto degli interessi maturati nel c/c presso la Tesoreria centrale dello Stato.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 12

Emissione di obbligazioni e concessione di mutui agli istituti primari

(miliardi di lire)

VOCI	Situazione in essere 31-12-1968 (a)	Emissione obbligazioni e concessione mutui nel 1969 (b)	Previsioni in essere 31-12-1969 (c = a + b)	Emissione obbligazioni e concessione mutui nel 1970 (d)	Rimborsi di obbligazioni e di mutui nel 1970 (e)	Previsioni in essere 31-12-1970 (f = c + d — e)
Obbligazioni						
Valore nominale:						
a) emissioni a 10 anni	120 -	110 -	230 -	105 - 107 -	10,1	324,9 - 326,9
b) emissioni a 15 anni	—	25 -	25 -	—	—	25 -
Totale . .	120 -	135 -	255 -	105 - 107 -	10,1	349,9 - 351,9
Ricavo netto . . .	114,6	127,7	242,3	98 -	9,6	330,7
Mutui						
Mutui speciali al 5,50 %						
a) a 10 anni { legge n. 1142 . . .	80,8	1 -	81,8	—	8,2	73,6
a) a 10 anni { legge n. 7 . . .	—	5,8	5,8	—	—	5,8
b) a 15 anni - legge n. 7	—	23,4	23,4	—	—	23,4
Totale . .	80,8	30,2	111 -	—	8,2	102,8
Mutui ordinari 6,50 % a 10 anni . . .	33,8	97,5	131,3	98 -	1,4	227,9
Totale . .	114,6	127,7	242,3	98 -	9,6	330,7

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 13

Oneri per mutui agevolati agli istituti primari da porre a carico del fondo di cui all'art. 31 della legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e del bilancio del Mediocredito centrale

(miliardi di lire)

VOCI	1968 (1)	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
Oneri per mutui speciali al 5,50 % da porre a carico del Fondo								
a) addebitamento autorizzato con legge 21 aprile 1969, n. 167 per mutui legge 23 dicembre 1966, n. 1142 . .	1,5	1,4	1,3	1,2	1 -	0,9	0,7	8 -
Da riportare . .	1,5	1,4	1,3	1,2	1 -	0.9	0,7	8 -

(1) Il dato del 1968 comprende gli oneri del 1967 e del 1968 per i mutui relativi ad operazioni di cui alla legge 1142.

Segue TAVOLA 13

VOCI	1968 (1)	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
Riporto	1,5	1,4	1,3	1,2	1 -	0,9	0,7	8 -
b) con richiesta di autorizzazione all'addebitamento al fondo								
per mutui legge 23 dicembre 1966, n. 1142 .	—	—	—	—	—	—	1,1	1,1
per mutui legge 12 febbraio 1969, n. 7 .	—	0,2	0,5	0,5	0,5	0,5	2,6	4,8
Totale .	1,5	1,6	1,8	1,7	1,5	1,4	4,4	13,9
Oneri per mutui ordinari da porre a carico del Mediocredito centrale								
per mutui ordinari al 6,50 % in essere al 31 dicembre 1969	—	0,6	1 -	1 -	0,9	0,8	2 -	6,3
per mutui ordinari da erogare nel 1970	—	—	0,5	0,8	0,8	0,7	2,2	5 -
Totale .	—	0,6	1,5	1,8	1,7	1,5	4,2	11,3

(1) Il dato del 1968 comprende gli oneri del 1967 e del 1968 per i mutui relativi ad operazioni di cui alla legge n. 1142.

MEDIOCREDITO CENTRALE TAVOLA 14

Previsioni di erogazioni e disponibilità residue dell'istituto, nel quinquennio 1970-74, per operazioni ordinarie di credito accolte entro il 1970: ipotesi alternativa di rifinanziamento delle operazioni all'esportazione nella misura del 52 % del credito capitale dilazionato (1).

(miliardi di lire)

VOCI	1970	1971	1972	1973	1974
1. Disponibilità dell'anno (2) . .	— 16,4	— 49 -	— 118,6	— 102,4	— 43,6
2. Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore interno (come da tavola 6) . .	— 1 -	+ 24,8	+ 42,6	+ 32,8	+ 13,4
3.1. Rientri del settore esportazione (+) .	35,6	44,6	55,6	59 -	56,2
3.2. Erogazioni del settore esportazione (—) (1)	96 -	134 -	77 -	28 -	2 -
3. Esborso netto (—) rimborso netto (+) del settore esportazione . . .	— 60,4	— 89,4	— 21,4	+ 31 -	+ 54,2
Disponibilità residue (+) o fabbisogno finanziario (—) a fine esercizio (1+2+3) . .	— 45 -	— 113,6	— 97,4	— 38,6	+ 24 -

(1) Ferma restando l'erogazione dei finanziamenti impegnati entro il 31 dicembre 1969, nella misura del 26 % del credito capitale dilazionato.

(2) Le disponibilità dell'anno sono calcolate sulla base delle disponibilità residue alla fine dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni che interverranno nei mezzi operativi nel corso dell'anno. Per effetto del pagamento della rata del mutuo sul prestito argentino le disponibilità diminuiscono annualmente di circa 4 miliardi nel corso degli anni 1970 e 1971 e di circa 5 miliardi rispettivamente per il 1972, il 1973 e il 1974.

MEDIOCREDITO CENTRALE

TAVOLA 15

Previsioni di erogazioni per contributi agli interessi: ipotesi alternativa di rifinanziamento delle operazioni all'esportazione al 52 % e contributo agli interessi sul 26 % del credito capitale dilazionato (1)

(miliardi in lire)

Contributi su operazioni	1969	1970	1971	1972	1973	1974 e seguenti	Totale
1) *Per impegni assunti a tutto il* 1969 (da tavola 7) (1) .	9,8	12,6	13,8	12,6	9,9	19,4	78,1
di cui a carico:							
1.*a*) del Mediocredito centrale	1,9	1 -	0,7	0,8	1 -	0,8	6,2
1.*b*) del bilancio pubblico .	7,9	11,6	13,1	11,8	8,9	18,6	71,9
2) *Per impegni da assumere nel* 1970 *a favore*:							
2.1. del settore interno .	—	0,2	0,1	0,1	0,1	0,1	0,6
2.2. dell'esportazione	—	0,2	0,8	1,7	1,7	6,7	11,1
2 — Totale da accogliere nel 1970	—	0,4	0,9	1,8	1,8	6,8	11,7
di cui a carico:							
2.*a*) del Mediocredito centrale	—	0,4	0,9	1,8	1,8	6,8	11,7
2.*b*) del bilancio pubblico .	—	—	—	—	—	—	—
3) *Totale complessivo* .	9,8	13 -	14,7	14,4	11,7	26,2	89,8
di cui a carico:							
3.*a*) del Mediocredito centrale	1,9	1,4	1,6	2,6	2,8	7,6	17,9
3.*b*) del bilancio pubblico .	7,9	11,6	13,1	11,8	8,9	18,6	71,9

(1) Ferma restando l'erogazione a rifinanziamento del 26 % del credito capitale dilazionato dei finanziamenti impegnati entro il 1969.

Visto, *il Ministro per il tesoro*
FERRARI AGGRADI

(12287)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Autorizzazione alla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, ora Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede in Firenze, ad estendere le operazioni di credito agrario di esercizio a tutto il territorio della Toscana.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e successive modificazioni, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto ministeriale 23 gennaio 1928, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visti il decreto del Ministro per l'economia nazionale in data 27 luglio 1928 con il quale la Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, ora Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede a Firenze, è stata autorizzata a compiere le operazioni di credito agrario di esercizio di cui all'art. 2 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, con le norme ed alle condizioni dettate dallo stesso regio decreto-legge e dal relativo regolamento, nel territorio delle zone di sua competenza;

Vista la domanda presentata dalla stessa azienda di credito;

Vista la deliberazione adottata dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio nella riunione del 18 novembre 1966;

Decreta:

L'autorizzazione concessa alla Cassa centrale di risparmi e depositi di Firenze, ora Cassa di risparmio di Firenze, ente morale con sede a Firenze, con il decreto 27 luglio 1928 di che in premessa, è estesa a tutto il territorio della Toscana.

Oltre che nei casi previsti negli articoli 37, terzo comma, e 47, terzo comma, del citato regolamento, la presente autorizzazione e quella citata in premessa potranno essere revocate con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, qualora esse non abbiano dato luogo ad un effettivo sviluppo della speciale attività creditizia da parte della Cassa di risparmio di Firenze.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12766)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Coefficienti di maggiorazione dei redditi dominicale ed agrario ai fini dell'imposta complementare progressiva per l'anno 1971.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 135 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645;

Decreta:

Ai fini della determinazione analitica del reddito complessivo da assoggettare all'imposta complementare progressiva per l'anno 1971, la valutazione del reddito dominicale dei terreni è fatta moltiplicando per due gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici a norma dell'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 maggio 1947, n. 356.

Per la valutazione, agli stessi fini, del reddito agrario gli imponibili iscritti in catasto, già moltiplicati per dodici, sono moltiplicati per tre.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *dicembre* 1970
Registro n. 52 *Finanze, foglio n.* 185

(12913)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, approvato con decreto ministeriale in data 1° settembre 1967 e modificato con decreto ministeriale in data 5 giugno 1968;

Vista la delibera assunta dalla commissione centrale di beneficenza (consiglio di amministrazione) della predetta cassa in data 29 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 19, comma quarto, dello statuto della Cassa di risparmio delle provincie lombarde, con sede in Milano, in conformità al seguente testo: « I sindaci durano in carica tre anni e sono rieleggibili ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(12763)

DECRETO MINISTERIALE 7 dicembre 1970.

Modifica dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visti il regio decreto 25 aprile 1929, n. 967, ed il regio decreto 5 febbraio 1931, n. 225;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), approvato con decreto ministeriale in data 2 settembre 1967;

Vista la delibera assunta dal consiglio di amministrazione della predetta cassa in data 15 gennaio 1970;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Su proposta del Governatore della Banca d'Italia;

Decreta:

E' approvata la modifica dell'art. 18, comma terzo, dello statuto della Cassa di risparmio di Bra, con sede in Bra (Cuneo), in conformità al seguente testo: « I sindaci restano in carica per la durata prevista dalle disposizioni di legge vigenti in materia e sono rieleggibili o confermabili. Essi debbono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione e possono assistere alle adunanze del comitato ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1970

(12764) *Il Ministro*: FERRARI AGGRADI

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1970.

Revoca, su rinuncia, dell'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica della ditta Chemio-Farm, sita in Torino.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto ACIS in data 1° luglio 1950 con il quale la ditta Chemio-Farm fu autorizzata ad attivare in Torino, via Rocciamelone 14-*b*, un'officina farmaceutica per la produzione di specialità medicinali;

Vista la lettera in data 20 settembre 1970 con la quale la ditta predetta rinuncia all'autorizzazione alla produzione farmaceutica indicata nel prefato decreto;

Visto l'art. 161 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265 modificato dall'art. 3 della legge 1° maggio 1941, n. 422;

Visto il regolamento in data 3 marzo 1927, n. 478;

Decreta:

E' revocata, su rinuncia alla ditta Chemio-Farm l'autorizzazione a produrre specialità medicinali nell'officina farmaceutica sita in Torino, via Rocciamelone 14-*b*, concessa con il decreto ACIS del 1° luglio 1950;

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il medico provinciale di Torino è incaricato della esecuzione e della notificazione del presente decreto.

Roma, addì 11 dicembre 1970

Il Ministro: MARIOTTI

(12727)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale dell'11 dicembre 1970:

Liguori Franco, notaio residente nel comune di Legnano, distretto notarile di Milano, è trasferito nel comune di Milano.

(12582)

Con decreto ministeriale 11 dicembre 1970:

Tassinari Innocenzo, notaio residente nel comune di Castel San Pietro Terme, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Imola, stesso distretto.

Pultrini Bruno, notaio residente nel comune di Castiglione dei Pepoli, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di San Pietro in Casale, stesso distretto.

Calcagnile Candido, notaio residente nel comune di Pinerolo, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Mazzola Mario, notaio residente nel comune di Collegno, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Bennati Anna Maria, notaio residente nel comune di Cavour, distretto notarile di Torino, è trasferito nel comune di Torino.

Pennisi Matteo, notaio residente nel comune di Carini, distretto notarile di Palermo, è trasferito nel comune di Palermo.

Cirani Alessandro, notaio residente nel comune di Scandolara Ravara, distretto notarile di Cremona, è trasferito nel comune di Casalmaggiore, stesso distretto.

Fiore Vittorio, notaio residente nel comune di Aprigliano, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Grimaldi, stesso distretto.

Stelzer Mario, notaio residente nel comune di Lavis, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Trento.

(12583)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrotramviaria autoservizi, con sede in Bari.

Con decreto 12 dicembre 1970 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti e l'aviazione civile è stato approvato lo scioglimento della cassa di soccorso per il personale dipendente dalla Società ferrotramviaria autoservizi, con sede in Bari.

(12590)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica del 25 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 27 novembre 1970, registro n. 109 Pubblica istruzione, foglio n. 77, è stato in parte respinto e in parte dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Pietro Rosario avverso la decisione adottata il 28 giugno 1968 dalla commissione dei ricorsi funzionante presso il provveditorato agli studi di Livorno, ai sensi dell'art. 5 della legge 19 marzo 1955, n. 160, nonchè avverso la successiva decisione adottata il 30 ottobre 1968 dalla medesima commissione, in materia di punteggio nella graduatoria di materie giuridiche ed economiche, e di conferimento di incarico.

(12663)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 23 settembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 16 dicembre 1969, registro n. 100 Pubblica istruzione, è stato respinto il ricorso al Governo della Repubblica prodotto dai signori Petracci Denio e Petracci Manlio avverso il decreto ministeriale 17 maggio 1962 con cui è stato imposto il vincolo di notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla zona sottostante il viale XX Settembre, sita nel comune di Mogliano (Macerata).

(12637)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 107, foglio n. 375, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal professore di ruolo Bibi Eden avverso l'esclusione dalla partecipazione al concorso a posti di preside negli istituti tecnici commerciali indetto con decreto ministeriale 5 settembre 1966.

(12638)

Con decreto del Presidente della Repubblica del 27 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 novembre 1970, registro n. 107 Pubblica istruzione, foglio n. 376, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dal professore non di ruolo Iapichella Vincenzo avverso la mancata sistemazione in dipendenza di incarico triennale avente effetto dal 1° ottobre 1964.

(12480)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA CAMPANIA

Variante al piano regolatore di Napoli

Con decreto provveditoriale n. 31404 del 4 dicembre 1970 è stata approvata ai sensi dell'art. 5 della legge 22 dicembre 1969, n. 952, la delibera di giunta 20 aprile 1970 ratificata dal consiglio comunale di Napoli con delibera del 21 aprile 1970 relativa alla variante al piano regolatore generale limitatamente all'area di mq. 7964, riportata al foglio n. 13, particella 1933, particella 149, partita 1927, particella 231, partita 946.

(12484)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 20 novembre 1970, registro n. 4 bilancio Trasporti (M.C.T.C.), foglio n. 241, su conforme parere del 22 gennaio 1970 del Consiglio di Stato in adunanza generale, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario in data 12 marzo 1966 prodotto dalla società r.l. Emilio e Mario Caroselli avverso il provvedimento n. 4773 del sindaco di Sulmona, in data 25 marzo 1965, con cui veniva assentita alla società S.A.I.C.E.M. la concessione dell'autolinea operaia « Ospedale Civile-Stabilimento A.C.E. » in Sulmona.

(12636)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Bosaro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Bosaro (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.550.636, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12861)

Autorizzazione al comune di Castelforte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Castelforte (Latina) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.430.655, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12862)

Autorizzazione al comune di Carrara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1970, il comune di Carrara (Massa Carrara) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 1.442.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12863)

Autorizzazione al comune di Fiano Romano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1970, il comune di Fiano Romano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.969.240, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12864)

Autorizzazione al comune di Gerano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1970, il comune di Gerano (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.294.339, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12865)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 243

Corso dei cambi del 28 dicembre 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	623,33	623,20	623,28	623,40	623,15	623,35	623,30	623,40	623,33	623,43
Dollaro canadese	613,90	614,10	616 —	615,50	614,70	613,90	615,25	615,50	613,90	615 —
Franco svizzero	144,61	144,57	144,54	144,61	144,50	144,62	144,59	144,61	144,61	144,62
Corona danese	83,31	83,26	83,30	83,30	83,30	83,30	83,29	83,30	83,31	83,33
Corona norvegese	87,53	87,46	87,48	87,49	87,50	87,55	87,49	87,49	87,53	87,55
Corona svedese	120,72	120,73	120,78	120,79	120,60	120,73	120,80	120,79	120,72	120,90
Fiorino olandese	173,29	173,02	173,05	173,06	173 —	173,55	173,02	173,06	173,29	173,07
Franco belga	12,55	12,551	12,56	12,5555	12,545	12,56	12,555	12,5555	12,55	12,56
Franco francese	112,91	112,88	112,92	112,90	112,80	112,90	112,90	112,90	112,91	112,90
Lira sterlina	1491,70	1491,35	1491,90	1491,95	1491,25	1491,70	1491,75	1491,95	1491,70	1491,70
Marco germanico	171,24	171,05	171,10	171,04	171,90	171,25	171,07	171,04	171,24	171,10
Scellino austriaco	24,14	24,15	24,13	24,141	24,20	24,15	24,14	24,141	24,14	24,16
Escudo portoghese	21,84	21,80	21,84	21,845	21,80	21,85	21,845	21,845	21,84	21,82
Peseta spagnola	8,96	8,95	8,95	8,957	8,95	8,96	8,9575	8,957	8,96	8,96

Media dei titoli del 28 dicembre 1970

Rendita 5% 1935	94,60
Redimibile 3,50% 1934	99,775
» 3,50% (Ricostruzione)	80,15
» 5% (Ricostruzione)	88,60
» 5% (Riforma fondiaria)	89,10
» 5% (Città di Trieste)	88,40
» 5% (Beni esteri)	87,825
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82	86,15
» 5,50% » » 1968-83	86,625
» 5,50% » » 1969-84	89,95
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	95,75
» » » 5,50% 1976	98,575
Certificati di credito del Tesoro 5% 1977	99,375
» » » 5,50% 1977	99,725
» » » 5,50% 1978	99,375
» » » 5,50% 1979	99,925
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1971)	99,875
» 5% (» 1° aprile 1973)	96,80
» 5% (» 1° aprile 1974)	93,90
» 5% (» 1° aprile 1975)	90,95
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	90.05
» 5% (» 1° gennaio 1977)	89,80
» 5% (» 1° aprile 1978)	88,975
» 5'50% (scad. 1° gennaio 1979)	97,525

Il contabile del portafoglio dello Stato: NAPOLITANO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 dicembre 1970

Dollaro USA	623,35
Dollaro canadese	615,375
Franco svizzero	144,60
Corona danese	83,295
Corona norvegese	87,49
Corona svedese	120,795
Fiorino olandese	173,04
Franco belga	12,555
Franco francese	112,90
Lira sterlina	1491,85
Marco germanico	171,055
Scellino austriaco	24,14
Escudo portoghese	21,845
Peseta spagnola	8,957

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1970

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di novembre 1970 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

		Dal 1° gennaio al 30 novembre 1970			
		Incassi (in milioni di lire)		Pagamenti (in milioni di lire)	
Fondo di cassa al 31 dicembre 1969			17.380		
Gestione di bilancio					
Entrate tributarie, extra-tributarie e per alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	competenza	8.287.910			
	residui	626.281			
	Totale		8.914.191		
Accensione di prestiti	competenza	442.501			
	residui	3.954			
	Totale		446.455		
Spese correnti	competenza			6.538.449	
	residui			1.411.545	
	Totale				7.949.994
Spese in conto capitale	competenza			1.245.185	
	residui			491.911	
	Totale				1.737.096
Rimborso di prestiti	competenza			142.536	
	residui			27.125	
	Totale				169.661
Gestione di Tesoreria					
In conto debiti di Tesoreria:					
Debito fluttuante		5.475.145		4.305.315	
Conti correnti		23.681.557		24.101.723	
Incassi da regolare		4.131.187		4.115.866	
Altre gestioni		10.937.595		10.217.944	
	Totale		44.225.484		42.740.848
In conto crediti di Tesoreria:					
Crediti per operazioni di portafoglio		142.826		197.148	
Pagamenti da regolare		396.267		334.959	
Pagamenti da rimborsare sui c/c rispettivi		1.887.210		2.020.718	
Altri crediti		18.144.282		19.011.214	
	Totale		20.570.585		21.564.039
	Totale complessivo		74.174.095		74.161.638
Fondo di cassa al 30 novembre 1970			—		12.457
	Totale a pareggio		74.174.095		74.174.095

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 30 novembre 1970 (in milioni di lire)		
Fondo di cassa		12.457	
Crediti di Tesoreria			
Crediti per operazioni di portafoglio	55.312		
Pagamenti da regolare	171.732		
Pagamenti da rimborsare sui conti correnti rispettivi	705.549		
Altri crediti	2.343.772		
Totale crediti		3.276.365	
In complesso			3.288.822
Debiti di Tesoreria			
Debito fluttuante	4.753.216		
Conti correnti	1.732.133		
Incassi da regolare	259.023		
Altre gestioni	1.187.341		
Totale debiti			7.931.713
Situazione del Tesoro (passività)			4.642.891

Circolazione di Stato (metallica e cartacea) al 30 novembre 1970 L. 226.585 milioni.

L'ispettore generale: C. MARINUCCI

Il direttore generale del tesoro: G. MICONI

(13017)

BANCA D'ITALIA

CAPITALE SOCIALE INTERAMENTE VERSATO L. 300 000 000

SITUAZIONE AL 30 NOVEMBRE 1970

ATTIVO

Voce		Importo
Oro in cassa	L.	1.863.363.871.638 —
Cassa	»	28.016.020.087 —
Portafoglio su piazze italiane	»	1.032.748.766.142 —
Effetti ricevuti per l'incasso	»	598.375.041 —
Anticipazioni	»	655.762.480.860 —
Ufficio Italiano dei Cambi - Conto corrente	»	1.421.140.516.119 —
Titoli dello Stato o garantiti dallo Stato	»	2.592.834.421.054 —
Immobili per gli uffici	»	1 —
Debitori diversi	»	714.131.500.673 —
Anticipazioni al Tesoro - Straordinarie	»	339.000.000.000 —
Conto corrente del Tesoro per il servizio di Tesoreria	»	1.661.061.025.937 —
Servizi diversi per conto dello Stato	»	37.048.849.014 —
Spese	»	173.669.715.888 —
	L.	10.519.375.542.454 —
Depositi in titoli e valori diversi	»	9.739.852.777.723 —
	L.	20.259.228.320.177 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»	1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.	20.260.997.783.993 —

PASSIVO

Voce		Importo parziale	Importo
Circolazione	L.		5.830.871.299.000 —
Vaglia cambiari, assegni ed altri debiti a vista della Banca	»		65.214.820.389 —
Depositi in conto corrente liberi	»		70.291.135.879 —
Conti correnti vincolati	»		3.337.866.248.243 —
Creditori diversi	»		1.005.962.197.451 —
Rendite del corrente esercizio	»		187.673.046.668 —
	L.		10.497.878.747.630 —
Capitale sociale	L.	300.000.000 —	
Fondo di riserva ordinario	»	11.819.330.349 —	
Fondo di riserva straordinario	»	9.377.464.475 —	21.496.794.824 —
	L.		10.519.375.542.454 —
Depositanti	»		9.739.852.777.723 —
	L.		20.259.228.320.177 —
Partite ammortizzate nei passati esercizi	»		1.769.463.816 —
TOTALE GENERALE	L.		20.260.997.783.993 —

(13018)

Il Governatore CARLI

Il Ragioniere Generale PESCATORE

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Vista la legge 22 luglio 1961, n. 628, contenente modifiche all'ordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, con il quale è stato approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, relativo a norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Visto il decreto ministeriale 23 maggio 1970, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1970, registro n. 9, foglio n. 82, con il quale è stato indetto un concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, concernente provvidenze a favore dei cittadini italiani rimpatriati dalla Libia;

Considerato che per i noti fatti di Reggio Calabria del settembre scorso gli uffici pubblici sono rimasti notoriamente chiusi ed inattivi o sono stati gravemente danneggiati e che, in particolare, tale situazione si è negativamente ripercossa sul servizio postale con pregiudizio degli aventi diritto a partecipare al concorso di cui trattasi i quali o non hanno potuto presentare le loro domande ovvero, pur avendole tempestivamente presentate, queste o non sono affatto pervenute a questo Ministero o sono pervenute con notevole ritardo e comunque fuori termine;

Considerato che nello stesso periodo notevoli contingenti di connazionali sono stati rimpatriati a più riprese dalla Libia;

Ritenuta l'opportunità di riaprire, per un ulteriore periodo di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso di cui trattasi limitatamente alle suaccennate categorie di cittadini che ne sono stati impediti per eventi di forza maggiore;

Ritenuta altresì l'opportunità di considerare valide le domande pervenute dalle province calabre fuori termine, purchè spedite prima del 26 settembre 1970, data di scadenza per la presentazione delle domande;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto, sono riaperti, per la durata di trenta giorni, i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso per esami ad ottanta posti di vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto del personale degli uffici del lavoro e della massima occupazione, indetto con decreto ministeriale 23 maggio 1970:

a) in favore dei rimpatriati dalla Libia di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 1970 e al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622;

b) in favore dei cittadini residenti in Calabria e che provino di non aver potuto osservare i termini indicati all'art. 2 del bando di concorso a causa ed in conseguenza dei noti fatti di Reggio Calabria del settembre 1970.

Art. 2.

Le domande spedite dalle province calabre prima della data di scadenza del bando e tuttavia pervenute fuori termine sono ritenute valide ai fini della partecipazione al concorso di cui trattasi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 14 ottobre 1970

Il Ministro: DONAT-CATTIN

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *novembre* 1970
Registro n. 13, *foglio n.* 296

(12563)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Sottocommissioni esaminatrici del compartimento di Bologna per l'espletamento del pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE FERROVIE DELLO STATO

Visto lo stato giuridico del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, approvato con legge 26 marzo 1958, n. 425, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 dicembre 1958, n. 2716, contenente norme di applicazione dello stato giuridico del personale delle ferrovie dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto ministeriale 19 maggio 1970, n. 16622, con il quale è stato indetto un pubblico concorso, per esami e per titoli, a complessivi milleduecento posti di manovale in prova;

Delibera:

Le sottocommissioni esaminatrici per l'espletamento del pubblico concorso citato nelle premesse, per il compartimento di Bologna, sono composte come segue:

1ª *sottocommissione*:

Montefusco dott. Corrado, ispettore capo, membro;
Totaro Maria, segretario capo, membro;
Massai Maria, coadiutore capo, membro;
Frabboni Maria Teresa, coadiutore capo, membro;
Vignoli Renata, segretario principale, segretario.

2ª *sottocommissione*:

Marchesi dott. Marcello, ispettore principale, membro;
Mattioli p.i. Lodovico, segretario tecnico capo, membro;
Bergonzoni Ruggero, coadiutore capo, membro;
Macchia Walter, coadiutore capo, membro;
Giovannini Gualtiero, coadiutore capo, segretario.

3ª *sottocommissione*:

Landuzzi Giorgio, ispettore principale, membro;
Calderoni Nello, revisore capo, membro;
Foresti Renato, coadiutore capo, membro;
Gamberi Migliori geom. Lino, segretario tecnico capo, membro;
Gualandi Bruno, coadiutore capo, segretario.

4ª *sottocommissione*:

Montanari dott. Sergio, ispettore principale, membro;
Spiga geom. Alberto, segretario tecnico superiore, membro;
Gnudi Walter, segretario capo, membro;
Gamberini Francesco, segretario capo, membro;
Bragassi dott. Antonio, segretario capo, segretario.

5ª *sottocommissione*:

Silipo dott. Maurizio, ispettore principale, membro;
Palestini Arsenio, capo gestione sovr., membro;
Villani Luigi, segretario capo, membro;
Bassi Luciano, segretario capo, membro;
Castagnoli Gino, coadiutore capo, segretario.

6ª *sottocommissione*:

Pittalis dott. Mario, ispettore principale, membro;
Caporale Carlo, segretario tecnico superiore, membro;
Talleroli Giambattista, segretario capo, membro;
Manfredini dott. Domenico, revisore capo, membro;
Omeri Renato, segretario capo, segretario.

Roma, addì 23 novembre 1970

p. *Il direttore generale*: BORDONI

(12446)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Diario delle prove scritte d'esame del concorso a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.

Le prove scritte d'esame del concorso a nove posti di aiuto ispettore in prova nel ruolo del personale di vigilanza della carriera di concetto della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, indetto con decreto ministeriale n. 428(10)P.I.a.3 del 25 marzo 1970, avranno luogo in Roma, Palazzo degli esami, via Girolamo Induno, 4, nei giorni 21, 22 e 23 gennaio 1971, con inizio alle ore otto e trenta.

(12856)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Le prove scritte del concorso per esami a duecentocinquantacinque posti di applicato aggiunto in prova nella carriera esecutiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 237 del 17 settembre 1968, avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Enna, Firenze, Foggia, Genova, Grosseto, L'Aquila, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Rieti, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia nei giorni 29 e 30 gennaio 1971, alle ore otto.

(12897)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette.

Le prove scritte del concorso per esami a centottanta posti di vice ispettore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 26 febbraio 1970, avranno luogo in Roma e presso le intendenze di finanza di Ancona, Bari, Bologna, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Catanzaro, Firenze, Foggia, Genova, L'Aquila, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Salerno, Taranto, Torino, Trapani, Udine e Venezia nei giorni 22, 23 e 24 febbraio 1971, alle ore otto.

(12741)

MINISTERO DELLA DIFESA

Diario della prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo

La prova scritta del concorso per esami ad un posto di assistente di aerodinamica applicata al volo nel ruolo organico dei professori ed assistenti dell'Accademia aeronautica di Pozzuoli, indetto con decreto ministeriale 26 aprile 1969, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 196 del 4 agosto 1969, avrà luogo presso l'Accademia aeronautica di Pozzuoli il 22 gennaio 1971 con inizio alle ore 9,30.

(12742)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « cartotecnico » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 39ª del 26 settembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411/C in data 13 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, foglio n. 266, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a due posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « cartotecnico » comune.

(12568)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria e di dichiarazione dei vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » comune.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 39ª del 26 settembre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale n. L/411/C in data 13 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1970, registro n. 43 Difesa, foglio n. 265, con il quale è stata approvata la graduatoria e sono stati dichiarati i vincitori del concorso a tre posti di operaio dello Stato, per la qualifica di mestiere di « lucidista di disegni » comune.

(12569)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina ad operaio dello Stato del vincitore del concorso ad un posto di « giardiniere ed ortolano », nella categoria degli operai qualificati, del ruolo dei servizi generali.

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 24 ottobre 1970, è stato pubblicato il decreto ministeriale datato 6 luglio 1970, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1970, registro n. 40 Difesa, foglio n. 227, con il quale è stato nominato operaio dello Stato il vincitore del concorso ad un posto di « giardiniere ed ortolano », nella categoria degli operai qualificati del ruolo dei servizi generali, indetto con decreto ministeriale 12 novembre 1968.

(12652)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Avviso relativo alla pubblicazione dei risultati del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano.

Nel Bollettino ufficiale n. 4 del mese di aprile 1970, messo in distribuzione il 12 novembre 1970, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è stata pubblicata la graduatoria di merito dei vincitori del concorso per titoli ed esami ad un posto di assistente in prova nel ruolo del personale direttivo tecnico della stazione sperimentale per l'industria degli olii e dei grassi, in Milano, indetto con il decreto ministeriale 30 ottobre 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 46 del 20 febbraio 1969.

(12567)

ANTONIO SESSA, *direttore* — ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.